

Informativa Precontrattuale per la prestazione dei servizi di investimento

Sezione A

Versione Luglio - 2025

 **Banca Profilo**



Indice

1. Informazioni sulla Banca e sui servizi offerti	3
a. Informazioni generali	3
b. Servizi offerti	3
c. Documentazione fornita all'investitore e rendiconto dell'attività svolta	4
d. Informazioni sulle procedure di Disconoscimento di Operazioni di Pagamento non autorizzate – Art. 11 della PSD2	5
e. Informazioni sulle procedure di Reclamo	6
2. Informazioni sulla Classificazione della Clientela	8
Classificazione per la prestazione di servizi e attività di investimento	8
3. Informazioni sulla difesa degli strumenti finanziari e delle somme di denaro detenute per conto della Clientela	9
a. Subdeposito degli strumenti finanziari e dei fondi della Clientela presso terzi	9
b. Utilizzo degli strumenti finanziari della Clientela da parte della Banca	9
c. Salvaguardia degli strumenti finanziari e dei fondi della Clientela	10
d. Sistemi di garanzia	10
4. Informazioni sulla Strategia di Esecuzione e Trasmissione degli ordini	11
a. Concetti generali e ambiti di applicazione	11
b. Esecuzione di ordini	11
c. Trasmissione di ordini	12
d. Esenzioni agli obblighi di Best Execution	12
e. Monitoraggio, revisione e onere probatorio	13
f. Condizioni generali di gestione ordini	13
g. Sedi di Esecuzione e Intermediari Negoziatori	14
5. Informazioni generali sugli Incentivi	15
6. Informazioni sulla Politica in materia di gestione dei Conflitti di Interesse	17
a. Identificazione dei conflitti di interesse	17
b. Gestione dei conflitti	17
c. Informativa alla Clientela	17
7. Informazioni su Costi ed Oneri dei Servizi offerti dalla Banca	18
8. Informazioni sugli strumenti finanziari	19
a. Le principali tipologie di prodotti e strumenti finanziari	19
b. I rischi ed il funzionamento delle performance degli investimenti in strumenti finanziari	23
c. Sintesi delle regole di distribuzione dei prodotti finanziari complessi	28
d. La nuova gestione delle crisi bancarie	29
9. Informativa in materia di sostenibilità	31
10. Informazioni sul Questionario informativo Mifid e sulla valutazione di adeguatezza e appropriatezza	32
a. Questionario informativo e Profilatura del Cliente	32
b. Rischiosità degli strumenti finanziari e delle Linee di Gestione	32
c. Valutazione di Adeguatezza e Appropriatezza	32
d. Codice LEI	33
11. Informativa relativa alla Normativa FATCA e CRS	34
12. Comunicazione informativa sulle principali regole di comportamento del Consulente Finanziario abilitato all'Offerta Fuori Sede nei confronti dei Clienti o dei potenziali Clienti	36
13. Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679	37



Il presente documento Informativo ha come scopo quello di fornire ai Clienti e potenziali Clienti di Banca Profilo S.p.A. (di seguito anche "Banca Profilo" o "la Banca") informazioni sulla Banca, sui servizi di investimento offerti e sulla natura dei rischi ad essi collegati.

La presente informativa è fornita in relazione alle previsioni della "Direttiva relativa ai Mercati degli Strumenti Finanziari" n. 65 del 2014 (di seguito anche "Direttiva MiFID II"), recepita a livello nazionale nel D. Lgs. n. 129 del 3 Agosto 2017 e nei Regolamenti di attuazione emanati dalla Consob. Copia aggiornata della presente informativa è disponibile presso la Banca, tutte le sue Filiali e sul sito internet (www.bancaprofilo.it).

La Banca mette a disposizione sul sito internet www.bancaprofilo.it (Sezione Trasparenza) la documentazione di trasparenza (avvisi, guide e fogli informativi). Il Cliente può richiederne una copia cartacea presso le Filiali.

1. Informazioni sulla Banca e sui servizi offerti

a. Informazioni generali

Denominazione e forma giuridica:	BANCA PROFILO S.p.A. soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Arepo BP S.p.A.
Sede legale	Via Cerva 28 - 20122 Milano
Sede Operativa	Via Cerva 28 - 20122 Milano
Recapito telefonico: 02.58408.1	Indirizzo Internet: www.bancaprofilo.it
Nr. di iscrizione all'albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia	Nr. 5271
Nr., Data e Sezione di iscrizione nel Registro degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi (il "Registro")	Iscritta dal 1 febbraio 2007 nella Sezione D del Registro al numero 27183
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia	
Recapito Banca d'Italia	Via Nazionale, 91 - Roma - Tel. 06.4792.1 - Fax. 06.46635057
Recapito Consob	Via Campania 59/C - 00198 Roma
Divisione Relazioni Esterne - Ufficio rapporti con i Risparmiatori	Tel. 06.84771 - Fax. 06.8417707 / 06.8416703
Autorità di Vigilanza competenti	Banca d'Italia (cfr. Provvedimento del 24 luglio 1995) e Consob
Lingue utilizzate per la comunicazione con i Clienti	Italiano, Inglese (su richiesta)
Informazioni riguardanti l'invio e la ricezione di ordini	Ordini scritti, disposti direttamente alle Filiali della Banca Ordini telefonici, con la registrazione della telefonata Altre modalità indicate nei rispettivi contratti

b. Servizi offerti

Banca Profilo S.p.A. (di seguito la "Banca") è stata autorizzata dalla Banca d'Italia allo svolgimento dei servizi e delle attività di investimento, di seguito brevemente descritti:

Servizi di Investimento:

- **Esecuzione di ordini per conto dei Clienti:** si intende la conclusione di accordi di acquisto o di vendita di uno o più strumenti finanziari per conto dei clienti, compresa la conclusione di accordi per la sottoscrizione o la compravendita di strumenti finanziari emessi da un'impresa di investimento o da una banca al momento della loro emissione. Le modalità di prestazione del servizio e le sedi di esecuzione sono indicate nella Strategia di Esecuzione e Trasmissione degli ordini.
- **Negoziante per conto proprio:** si intende l'attività di acquisto e vendita di strumenti finanziari da parte della Banca in contropartita diretta. Qualora tale servizio sia rivolto all'operatività a fronte di ordini dei clienti, le modalità di prestazione e le sedi di esecuzione sono indicate nella Strategia di Esecuzione e Trasmissione degli ordini. Nell'ambito di tale servizio rientra anche l'attività di market making, che si configura nell'espone sui mercati regolamentati e sui sistemi multilaterali di negoziazione, su base continua, proposte di acquisto e di vendita di strumenti finanziari, che la Banca è disposta a negoziare in contropartita diretta. All'attività di market making non si applica quanto previsto dalla Strategia di Esecuzione e Trasmissione degli ordini.
- **Ricezione e Trasmissione di ordini:** si intende la ricezione degli ordini della Clientela aventi ad oggetto strumenti finanziari e nella loro trasmissione ad un intermediario abilitato alla negoziazione in conto proprio e all'esecuzione di ordini per conto dei Clienti. Tale servizio si eroga quanto la Banca non accede direttamente alla Sede di Esecuzione degli ordini, avvalendosi in tal caso di negoziatori identificati nella Strategia di Esecuzione e Trasmissione degli ordini.
- **Collocamento di strumenti finanziari senza impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente:** si intende la presentazione ed offerta di strumenti finanziari, attività e servizi di investimento e prodotti finanziari di società del Gruppo o società terze dalle quali la Banca riceve apposito mandato; tali



società sono responsabili per la redazione dei documenti contrattuali di detti strumenti e servizi offerti in collocamento dalla Banca. Il servizio prevede anche un'attività di assistenza alla Clientela successiva al collocamento, come previsto dalle disposizioni di legge in materia e dagli accordi stipulati tra la Banca e le società stesse, con particolare riferimento alla prestazione di servizi di informativa, analisi e supporto alle decisioni (c.d. "post-vendita").

- **Consulenza in materia di investimenti ("Consulenza"):** per "Consulenza in materia di investimenti" si intende la fornitura di raccomandazioni personalizzate al Cliente aventi ad oggetto strumenti finanziari. Il servizio offerto da Banca Profilo si configura come "non indipendente", in quanto la Banca percepisce degli incentivi monetari e non monetari dalle case prodotto a fronte del servizio offerto al Cliente, così come specificato nel paragrafo 5 "Informazioni generali sugli Incentivi" del presente documento.
- **Gestione di portafogli:** si intende la gestione, su base discrezionale e individualizzata, di portafogli di investimento, che include uno o più strumenti finanziari nell'ambito di un mandato conferito dal Cliente stesso. Le caratteristiche della gestione (tipologia degli strumenti finanziari che possono essere incluse nel portafoglio del Cliente e le tipologie di operazioni che possono essere realizzate su tali strumenti, nonché gli eventuali limiti), la descrizione del parametro di riferimento al quale sarà raffrontato il rendimento del portafoglio del Cliente, gli obiettivi di gestione ed il livello di rischio entro il quale il gestore può esercitare la sua discrezionalità sono indicati in dettaglio nella **sezione B "Condizioni Economiche e Norme Contrattuali"**. La Banca, nell'ottica di una più efficiente gestione dei patrimoni di pertinenza dei singoli investitori e nel rispetto della normativa vigente, può conferire, con apposito contratto scritto a terzi autorizzati alla gestione del risparmio, deleghe gestionali anche inerenti l'intero portafoglio.

Servizi Accessori:

Sono servizi offerti in connessione alla prestazione dei servizi di investimento, in particolare intendendosi le attività di:

- **Custodia e Amministrazione** di strumenti finanziari per conto dei Clienti inclusi la custodia e i servizi connessi come la gestione di contante/garanzie reali ed esclusa la funzione di gestione dei conti titoli al livello più elevato;
- **Concessione di crediti o prestiti agli investitori** per consentire loro di effettuare un'operazione relativa a uno o più strumenti finanziari, nella quale interviene l'impresa che concede il credito o il prestito;
- **Servizio di cambio** quando detto servizio è legato alla fornitura di servizi di investimento.
- **Ricerca in materia di investimenti e analisi finanziaria o altre forme di raccomandazioni generali** riguardanti operazioni relative a strumenti finanziari; i servizi sopra indicati possono essere offerti dalla Banca anche attraverso l'Offerta fuori Sede, per il tramite di Consulenti Finanziari abilitati all'Offerta Fuori Sede registrati in Italia nell'albo di cui all'articolo 31 comma 4 del D.Lgs 58 del 24/2/1998 ("Testo Unico della Finanza").
- **Consulenza alle imprese in materia di struttura del capitale**, di strategia industriale e di questioni connesse, nonché consulenza e servizi concernenti le concentrazioni e l'acquisto di imprese.

c. Documentazione fornita all'investitore e rendiconto dell'attività svolta

La Banca invia all'investitore la documentazione e la rendicontazione secondo le previsioni della vigente normativa. In particolare, la Banca:

- per la prestazione dei servizi di ricezione e trasmissione ordini, esecuzione, negoziazione in conto proprio e collocamento invia al Cliente un avviso su supporto durevole che conferma l'esecuzione dell'ordine impartito quanto prima e al più tardi il primo giorno lavorativo successivo all'esecuzione o, nel caso in cui la Banca debba ricevere conferma dell'avvenuta esecuzione da parte di un terzo soggetto, entro il primo giorno lavorativo successivo alla ricezione della conferma dal terzo medesimo. All'interno dell'avviso è riportata separata indicazione delle commissioni applicate. La Banca, fornisce, altresì, al Cliente, ex ante ed in forma aggregata, prima della prestazione del relativo servizio, informazioni sui costi e oneri connessi al servizio di investimento e al prodotto finanziario. La Banca, inoltre, fornisce con periodicità annuale ed in forma aggregata, un'informativa ex post inerente i costi e gli oneri sostenuti dal Cliente relativamente agli Strumenti Finanziari, ai Prodotti Finanziari Assicurativi, ai Servizi di investimento e servizi accessori. L'informativa contiene anche il dettaglio di eventuali incentivi percepiti dalla Banca sulle operazioni eseguite. Il Cliente può richiedere alla Banca la rappresentazione analitica dei costi e degli oneri sostenuti. Nel caso di operatività in strumenti finanziari caratterizzati dall'effetto leva o in caso di operazioni con passività potenziali, la Banca comunica al Cliente su supporto durevole quando il valore iniziale di ciascuno strumento subisce un deprezzamento del 10% (dieci per cento) e successivamente di multipli del 10% (dieci per cento);
- per la prestazione del servizio di Consulenza, fornisce al Cliente le motivazioni per cui una raccomandazione sia idonea per il Cliente e, con cadenza almeno annuale, l'informativa sull'attività svolta, i servizi, gli strumenti e prodotti finanziari consigliati e la tipologia di operazione. Inoltre, La Banca fornisce ex ante, ed in forma aggregata, prima dell'attivazione del relativo servizio, informazioni sui costi e oneri compresi quelli connessi al servizio di investimento e, successivamente, nell'ambito di ciascuna raccomandazione, informazioni sui costi e oneri dello strumento finanziario e prodotto finanziario assicurativo raccomandato per permettere al Cliente di conoscere il costo totale e il suo effetto complessivo sul rendimento. La Banca fornisce inoltre, con periodicità annuale ed in forma aggregata, un'informativa ex post inerente i costi e gli oneri sostenuti dal Cliente relativamente agli Strumenti Finanziari, ai Prodotti Finanziari Assicurativi, ai Servizi di investimento e servizi accessori. L'informativa contiene anche il dettaglio di eventuali incentivi percepiti dalla Banca sulle operazioni consigliate ed eseguite. Il Cliente può richiedere alla Banca la rappresentazione analitica dei costi ed oneri sostenuti. Nel caso di operatività in strumenti finanziari caratterizzati dall'effetto leva o in caso di operazioni con passività potenziali, la Banca comunica al Cliente su supporto durevole quando il valore iniziale di ciascuno strumento subisce un deprezzamento del 10% (dieci per cento) e successivamente di multipli del 10% (dieci per cento);
- per la prestazione del servizio di Gestione di Portafogli, fornisce al Cliente, con cadenza almeno trimestrale, la rendicontazione periodica in merito all'attività svolta, comprensiva del resoconto del contenuto e della valorizzazione del portafoglio, delle competenze e del raffronto del rendimento del periodo con il parametro di riferimento. Qualora la linea di investimento preveda il ricorso all'effetto leva, la Banca invia il rendiconto con cadenza mensile. Il Cliente può chiedere di essere informato volta per volta sulle operazioni eseguite. Su richiesta del Cliente la Banca fornirà informazioni circa lo stato dell'ordine conferito, la scomposizione delle commissioni e delle spese applicate. La Banca inoltre fornisce ex ante, ed in forma aggregata, prima dell'attivazione del relativo servizio, informazioni sui costi e oneri connessi al servizio di investimento per permettere al Cliente di conoscere il costo totale e il suo effetto complessivo sul rendimento. La Banca fornisce inoltre, con periodicità annuale ed in forma aggregata, un'informativa ex post inerente i costi e gli oneri sostenuti dalla Banca relativamente al Servizio di Gestione. Il Cliente può richiedere alla Banca la rappresentazione analitica dei costi ed oneri sostenuti.



d. Informazioni sulle procedure di Disconoscimento di Operazioni di Pagamento non autorizzate Art. 11 della PSD2

Principi generali

La PSD2 individua i presupposti in base ai quali il Cliente ha diritto a essere rimborsato dalla Banca dell'importo dell'operazione disconosciuta e definisce le tempistiche e le modalità di tale rimborso; la normativa si pone l'obiettivo di sterilizzare gli effetti negativi per il cliente dell'addebito legato all'operazione non autorizzata, contribuendo a rafforzare la tutela della clientela e favorire la fiducia verso i servizi di pagamento.

In tale ottica, la Banca ha l'obbligo di rimborsare immediatamente al pagatore l'importo dell'operazione non autorizzata.

Ai sensi dell'art. 11, comma 1, della PSD2 la Banca è tenuta a effettuare in favore del Cliente pagatore un rimborso integrale (l'importo rimborsato deve essere pari all'intero importo dell'operazione non autorizzata), immediato (il rimborso deve avvenire immediatamente e in ogni caso al più tardi entro la fine della giornata operativa successiva a quella in cui il PSP ha avuto conoscenza dell'operazione non autorizzata) e non svantaggioso (la data valuta dell'accredito del rimborso non deve essere successiva alla data di addebito dell'importo).

Rimane ferma la possibilità per la Banca di dimostrare, anche in un momento successivo al rimborso, che l'operazione di pagamento era stata autorizzata; in tal caso, la Banca ha diritto di chiedere direttamente al Cliente e ottenere da quest'ultimo la restituzione dell'importo rimborsato.

Un'eccezione all'obbligo di rimborso opera nel caso in cui la Banca abbia il motivato sospetto che l'operazione non autorizzata derivi da un comportamento fraudolento posto in essere dal Cliente dei servizi di pagamento.

Disciplina contrattuale

RESPONSABILITÀ DELLA BANCA PER LE OPERAZIONI DI PAGAMENTO NON AUTORIZZATE

Il Cliente ha diritto che la Banca rimborsi immediatamente, e in ogni caso al più tardi entro la fine della Giornata Operativa successiva a quella in cui prende atto dell'operazione o riceve una comunicazione in merito, l'importo dell'Operazione di Pagamento non autorizzata riportando il Conto nello stato in cui si sarebbe trovato se l'Operazione di Pagamento non fosse stata eseguita e assicurando che la data valuta dell'accredito non sia successiva a quella dell'addebito dell'importo. Qualora la richiesta di disconoscimento da parte del Cliente pervenisse oltre le ore 15:00, la stessa si considera pervenuta nella giornata lavorativa successiva, con calcolo delle tempistiche di rimborso a partire da tale data.

Il Cliente effettua le comunicazioni per il disconoscimento delle operazioni non autorizzate alla Banca via e-mail, PEC o le altre modalità previste nel Contratto. In caso di invio mediante e-mail o PEC, il Cliente dovrà effettuare le comunicazioni al seguente indirizzo e-mail della Banca: canalidigitali_disconoscimenti@bancaprofilo.it.

Il Cliente non ha diritto al rimborso di un'Operazione di Pagamento non autorizzata se non effettua la comunicazione, per iscritto senza indugio, non appena venutone a conoscenza e - in ogni caso - entro il termine perentorio di 13 (tredici) mesi dalla data di addebito o di accredito dell'operazione medesima.

Il Cliente, inoltre, non ha diritto di ottenere dalla Banca il rimborso di un'Operazione di Pagamento se: ha agito fraudolentemente o non ha adempiuto, per dolo o colpa grave, agli obblighi di custodia degli strumenti di pagamento e di eventuali dispositivi personalizzati. Il Cliente non sopporta alcuna perdita derivante da Operazioni di Pagamento non autorizzate qualora la Banca non esiga un'autenticazione forte dal Cliente medesimo, fatti salvi i casi di frode.

La Banca, se ritiene che l'Operazione di Pagamento contestata sia stata correttamente autorizzata, deve fornire al Cliente la prova della corretta autenticazione dell'operazione.

La Banca, se ha il motivato sospetto che il Cliente abbia agito fraudolentemente, può sospendere le operazioni di rimborso, dandone comunicazione per iscritto alla Banca d'Italia.

Se il Cliente ha comunicato con le modalità previste entro il termine perentorio di 13 (tredici) mesi dalla data di addebito o di accredito, la Banca lo rimborserà immediatamente, o al più tardi entro la fine del Giorno Lavorativo successivo a quello in cui ha preso atto dell'Operazione non autorizzata o riceve una comunicazione sul suo importo esatto, riportando il Conto nello stato in cui si sarebbe trovato se l'Operazione di Pagamento non fosse stata eseguita, assicurando che la data di valuta dell'accredito non sia successiva a quella dell'addebito dell'importo.

Il Cliente prende atto che la Banca, anche se ha effettuato il rimborso sopra descritto, può provare - in un momento successivo - che l'Operazione di Pagamento contestata era stata debitamente autorizzata dal Cliente. In tal caso, il Cliente ha l'obbligo di restituire senza indugio alla Banca qualsiasi importo rimborsato dalla Banca in relazione all'Operazione di Pagamento contestata.

RIMBORSO DI OPERAZIONI DI PAGAMENTO AUTORIZZATE DAL CLIENTE E DISPOSTE SU INIZIATIVA DEI TERZI BENEFICIARI O PER IL SUO TRAMITE (SDD "PASSIVO")

Nel caso di Operazioni di Pagamento autorizzate dal Cliente e disposte su iniziativa di terzi Beneficiari, o per il loro tramite, a valere sul Conto, il Cliente avrà diritto di chiedere, entro e non oltre 8 (otto) settimane dalla data in cui i fondi sono stati addebitati, il rimborso dell'importo addebitato, solo qualora siano soddisfatte contemporaneamente le seguenti condizioni:

- al momento in cui il Cliente ha autorizzato l'Operazione di Pagamento, tale operazione non specificava l'importo esatto dell'Operazione di Pagamento;
- l'importo dell'Operazione di Pagamento superi l'importo che il Cliente avrebbe potuto ragionevolmente aspettarsi, avuti presenti i suoi precedenti modelli di spesa, le condizioni del presente Contratto e la circostanza del caso. A tal fine, il Cliente prende atto di non poter addurre ragioni legate al cambio se è stato applicato il tasso di cambio di riferimento concordato con la Banca.

Entro 10 giornate operative dalla ricezione della richiesta, la Banca provvede al rimborso oppure può declinare la richiesta, fornendo al Cliente la relativa motivazione. Il diritto al rimborso è escluso se il Cliente ha dato l'autorizzazione di pagamento direttamente alla Banca e le informazioni sulla futura operazione di pagamento sono state da lui fornite o messe a sua disposizione, dalla Banca o dal Beneficiario, almeno 4 settimane prima dell'esecuzione dell'operazione di pagamento stessa.



La Banca si riserva il diritto di richiedere al Cliente di fornire documenti e ogni altro elemento utile a provare la sussistenza di entrambe le condizioni sopra indicate. Il rimborso corrisponde all'intero importo dell'operazione di pagamento eseguita e la data di valuta dell'accredito non è successiva a quella dell'addebito dell'importo. Nel caso di addebiti diretti il Cliente ha diritto al rimborso a prescindere dalle condizioni di cui alle lettere a) e b).

La Banca dovrà chiudere il procedimento di verifica dell'eventuale insussistenza dei requisiti per il rimborso effettuato al Cliente entro 90 (novanta) giorni dal pagamento dello stesso. Terminato tale procedimento la Banca comunicherà al Cliente per iscritto le modalità di restituzione del rimborso anche mediante addebito sul Conto. In caso di addebito il Cliente autorizza sin d'ora la Banca ad effettuare tale operazione sul Conto.

e. Informazioni sulle procedure di Reclamo

Il Cliente può presentare un reclamo alla Banca avente ad oggetto la prestazione di servizi e attività di investimento.

Il reclamo va inviato al seguente indirizzo:

Banca Profilo SpA (Reclami)

Via Cerva 28 - 20122 MILANO

a mezzo lettera raccomandata A/R, consegnata a mano presso la Filiale in cui il Cliente intrattiene il rapporto, ovvero tramite comunicazione PEC all'indirizzo: reclami@bancaprofilo.it.

Il reclamo deve contenere i seguenti elementi essenziali:

- i dati anagrafici del Cliente;
- la posizione del Cliente (numero di conto corrente, del dossier titoli, ecc.);
- il servizio al quale si riferisce il reclamo e le cause del reclamo stesso (con una esposizione sintetica dei fatti).

La Banca deve rispondere:

- entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento del reclamo se questo ha ad oggetto i servizi bancari, ad eccezione dei servizi di pagamento;
- entro 15 (quindici) Giornate Operative dalla ricezione del medesimo per i servizi di pagamento; in situazioni eccezionali, se la Banca non può rispondere entro 15 (quindici) Giornate Operative per motivi indipendenti dalla sua volontà, è tenuta a inviare una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale il Cliente reclamante otterrà una risposta definitiva. In ogni caso il termine per la ricezione della risposta definitiva non supera le 35 (trentacinque) Giornate Operative.
- entro 45 (quarantacinque) giorni dal ricevimento del reclamo se questo ha ad oggetto i Prodotti Assicurativi;
- entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento del reclamo se questo ha ad oggetto i servizi di investimento e accessori; salvo ove non diversamente specificato dai singoli contratti.

Per quanto attiene ai Reclami relativi all'attività di Intermediazione Assicurativa, si applicano le previsioni contenute negli accordi di distribuzione stipulati tra la Banca e l'Impresa di Assicurazione, in coerenza con le disposizioni del Regolamento ISVAP n. 24 del 19/5/2008 e successive modificazioni. In particolare, rientrano in tale ambito i Reclami relativi al comportamento della Banca, ovvero sia quelli inerenti la condotta dei propri dipendenti e collaboratori, nell'attività di intermediazione assicurativa. Eventuali Reclami riconducibili al comportamento dell'Impresa di Assicurazione, saranno trasmessi all'Impresa interessata, ferma l'informativa al Cliente di tale inoltro.

Il Cliente che sia rimasto insoddisfatto dall'esito del proprio reclamo o che non abbia ricevuto risposta al reclamo entro il termine sopra indicato, prima di rivolgersi al giudice, deve esperire uno dei procedimenti di risoluzione alternativa delle controversie, così come previsto dal D. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, come successivamente modificato ed attualmente in vigore. Si evidenzia che il preventivo esperimento del procedimento di mediazione previsto dalla norma precedentemente richiamata costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Il Cliente può:

- se il contratto ha ad oggetto i servizi bancari, rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) ovvero ogni altro Organismo di risoluzione delle controversie in materia, qualora ricorrano le seguenti condizioni:
 - l'importo richiesto non è superiore a 200.000 euro (se il Correntista chiede una somma di denaro);
 - senza limiti di importo, se il Cliente chiede soltanto l'accertamento di diritti, obblighi e facoltà (ad esempio, quando si lamenta la mancata consegna della documentazione di trasparenza);
 - la controversia è relativa a operazioni o comportamenti successivi al 31 dicembre 2009; a partire dal 1° ottobre 2022 la controversia sarà relativa a operazioni o comportamenti anteriori al sesto anno precedente alla data di presentazione del ricorso;
 - non siano trascorsi più di 12 (dodici) mesi dalla presentazione del reclamo alla Banca, ferma restando la possibilità per il Correntista di presentare un nuovo reclamo alla Banca, successivamente alla scadenza di detto termine di 12 (dodici) mesi, al fine di poter adire l'ABF;
 - la controversia:
 - non sia stata sottoposta all'autorità giudiziaria, fatta eccezione per i ricorsi proposti all'ABF entro il termine fissato dal giudice ai sensi dell'art. 5, comma 1 del D.Lgs. 28/2010;
 - non sia stata rimessa a decisione arbitrale;
 - non sia oggetto di altre procedure di conciliazione o di mediazione ai sensi di norme di legge promosse dal ricorrente o al quale questi abbia aderito, salvo il caso del fallimento di una procedura conciliativa già intrapresa. In questo caso il ricorso può essere proposto anche qualora sia decorso il termine di 12 (dodici) mesi dalla presentazione del reclamo alla Banca;
 - non sia oggetto di un procedimento di esecuzione forzata o di ingiunzione pendente;
- se il contratto ha ad oggetto servizi di investimento e accessori, rivolgersi all'Arbitro delle Controversie Finanziarie (ACF) definito dalla Consob con apposito regolamento, ovvero ogni altro Organismo di risoluzione delle controversie in materia. Il ricorso all'Arbitro non può formare oggetto di rinuncia da parte del



Cliente ed è sempre esercitabile. L'Arbitro conosce delle controversie tra Clienti e la Banca relative alla violazione da parte di quest'ultima degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza previsti nei confronti degli investitori nell'esercizio delle attività disciplinate nel Decreto Legislativo no. 58/1998 (TUF) parte seconda, incluse le controversie transfrontaliere e le controversie oggetto del Regolamento (UE) n. 534/2013. Non rientrano nell'ambito dell'operatività dell'Arbitro le controversie che implicano la richiesta di somme di denaro per un importo superiore a euro cinquecentomila. Sono altresì escluse dalla cognizione dell'Arbitro le controversie che non sono conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento o della violazione da parte della Banca degli obblighi sopra indicati e quelle che non hanno natura patrimoniale.

L'istanza volta all'attivazione della procedura di conciliazione può essere presentata esclusivamente dal Cliente quando per la medesima controversia:

- non siano state avviate, anche su iniziativa della Banca, altre procedure di conciliazione a cui il Cliente abbia aderito;
- sia stato presentato reclamo alla Banca cui sia stata fornita espressa risposta, o sia decorso il termine entro cui la Banca è tenuta a dare risposta al reclamo.



2. Informazioni sulla Classificazione della Clientela

Classificazione per la prestazione di servizi e attività di investimento

Informazioni Generali

Le disposizioni di recepimento della Direttiva MiFID richiedono, sulla base delle informazioni disponibili, di classificare la propria Clientela secondo le categorie previste. Dalla classificazione della Clientela nelle categorie previste discendono importanti differenze in merito alle regole applicabili alla prestazione dei servizi e alla tutela dell'investitore.

Le categorie all'interno delle quali possono essere classificati i Clienti sono le seguenti:

- **Clienti al Dettaglio (o "Retail")**: sono tutti i soggetti che non sono classificati come Clienti Professionali o Controparti Qualificate. La classificazione nell'ambito di tale categoria comporta l'applicazione, nei confronti del Cliente, dell'intera disciplina in materia di servizi di investimento, con particolare riguardo alle regole di comportamento e, in genere, alle norme poste a tutela degli investitori; rappresenta pertanto il massimo livello di tutela e protezione per la Clientela.
- **Clienti Professionali**: sono soggetti in possesso di particolari esperienze, competenze e conoscenze tali da far ritenere che siano in grado di assumere consapevolmente le proprie decisioni, valutandone i rischi connessi. I Clienti Professionali di diritto sono costituiti da quelle categorie, identificate dal legislatore, che per loro natura sono da considerare Clienti Professionali, quali ad esempio: banche, imprese di investimento, imprese di assicurazione, società di gestione del risparmio, fondi pensione, investitori istituzionali, agenti di cambio, aziende di grandi dimensioni.
- **Controparti Qualificate**: tale classificazione - riservata a specifiche tipologie di soggetti che operano professionalmente sul mercato dei capitali - comporta che la Banca non sia obbligata a conformarsi agli obblighi previsti all'articolo 24, ad eccezione dei paragrafi 4 e 5, all'articolo 25, ad eccezione del paragrafo 6, all'articolo 27 e all'articolo 28, paragrafo 1 della Direttiva MiFID II.

Classificazione iniziale e modifiche successive

La Banca, all'atto dell'apertura del rapporto, comunica la classificazione applicata al Cliente. I Clienti al Dettaglio rappresentano la quasi totalità della Clientela della Banca, che quindi prevede un'applicazione generalizzata delle tutele previste dalla normativa.

Per i Clienti al Dettaglio è prevista la possibilità di richiedere la classificazione quale Cliente Professionale su richiesta. I Clienti Professionali su richiesta sono soggetti che, pur essendo stati classificati come Clienti al Dettaglio, richiedono una diversa classificazione essendo in possesso dei requisiti (patrimoniali, di esperienza e di conoscenza).

La classificazione nell'ambito di tale categoria, effettuata sulla base dei parametri e dei criteri previsti dalle norme di recepimento della Direttiva MiFID, ha come conseguenza la parziale disapplicazione di talune tutele previste per i rapporti con i Clienti al Dettaglio. In particolare, si segnala che: i) nell'ambito della prestazione dei servizi di negoziazione e di ricezione e Trasmissione di ordini, non trova intera applicazione l'obbligo di valutare l'appropriatezza delle operazioni disposte; ii) nell'ambito dei servizi di Consulenza e di Gestione di Portafogli, non trova intera applicazione l'obbligo di valutare l'adeguatezza delle operazioni rispetto alle conoscenze ed esperienze nel settore di investimento rilevante per il tipo di strumento o di servizio.

Inoltre, la vigente normativa prevede la possibilità che la classificazione iniziale assegnata ai Clienti possa essere modificata, sia su richiesta degli stessi che su iniziativa della Banca. Nel caso di richiesta di modifica della classificazione per volontà del Cliente, che deve essere presentata per iscritto, la Banca ha facoltà di accettarla o meno, dopo aver proceduto ad una valutazione della stessa.



3. Informazioni sulla difesa degli strumenti finanziari e delle somme di denaro detenute per conto della Clientela

La Banca è responsabile nei confronti del Cliente degli strumenti finanziari e dei fondi depositati presso di essa. Nella prestazione dei servizi di investimento e accessori, gli strumenti finanziari dei singoli Clienti detenuti dalla Banca costituiscono patrimonio distinto a tutti gli effetti da quello della Banca e da quello degli altri Clienti.

Le somme di denaro detenute dalla Banca seguono la disciplina del deposito bancario e pertanto, ai sensi dell'art. 1834 C.C., la Banca ne acquista la proprietà, salvo il diritto del Cliente depositante di richiederne la restituzione.

Gli strumenti finanziari depositati presso la Banca possono essere cartacei o dematerializzati. La Banca può custodire i titoli cartacei e mantiene la registrazione contabile degli strumenti finanziari dematerializzati.

La Banca è investita di diritto di pegno e di diritto di ritenzione sui titoli o valori di pertinenza del Cliente comunque detenuti dalla Banca stessa o che pervengano ad essa successivamente, a garanzia di suo qualunque credito - anche se non liquido ed esigibile ed anche se assistito da altra garanzia reale o personale - già in essere o che dovesse sorgere verso il Cliente.

a. Subdeposito degli strumenti finanziari e dei fondi della Clientela presso terzi

La Banca è autorizzata, previo consenso del Cliente, a subdepositare in tutto o in parte i titoli presso depositari abilitati ai sensi delle vigenti disposizioni, intermediari, corrispondenti esteri o altri organismi che effettuano servizi di gestione accentrata o di custodia di strumenti finanziari ovvero, se la Banca lo ritiene necessario, presso altre banche e/o organismi, italiani ed esteri, indicati in apposite comunicazioni e rendicontazioni che saranno periodicamente inviate al Cliente, che ne consentano la custodia e l'amministrazione accentrata.

N.B. La Banca è autorizzata dal Cliente a ricorrere al Deposito degli strumenti finanziari del Cliente in un "Conto Omnibus" aperto presso terzi soggetti ed intestato alla Banca, con indicazione che si tratta di beni di terzi. Resta comunque inteso che, anche relativamente ai titoli sub-depositati, la Banca rimane comunque responsabile nei confronti del Cliente (cfr. articolo 16, comma 3 del Contratto di Deposito Titoli). Tale circostanza può comportare che gli strumenti finanziari del Cliente vengano depositati in un unico conto unitamente agli strumenti finanziari di altri Clienti, fermo restando che la Banca, in rispetto della normativa vigente, sarà in ogni momento in grado di identificare con precisione quelli di pertinenza del singolo Cliente, adottando misure di controllo interno volte ad assicurare il rispetto del predetto principio.

La Banca tiene evidenza contabile degli strumenti finanziari e del denaro dei Clienti in conti individuali intestati agli stessi. Inoltre, il Cliente prende atto che, ricorrendo la Banca al deposito degli strumenti finanziari nel "Conto Omnibus", corre il rischio che la Banca possa utilizzare impropriamente anche a favore di altri Clienti gli strumenti finanziari di sua proprietà. In proposito, si evidenzia che nel caso di assoggettamento della Banca alla liquidazione coatta amministrativa, la normativa vigente prevede che ove la Banca non abbia rispettato l'obbligo di mantenere separati gli strumenti finanziari di pertinenza di ciascun Cliente, i Clienti medesimi possono vedere lesa il diritto di ottenere dagli organi della liquidazione coatta amministrativa la restituzione degli strumenti finanziari di loro proprietà.

Alla luce di quanto precede, in caso di subdeposito, la Banca adotta le seguenti misure organizzative:

- sceglie con la massima cura i terzi subdepositari;
- tiene conto della reputazione di cui godono tali soggetti sul mercato;
- sottopone periodicamente a verifica tale designazione;
- analizza con competenza e diligenza le disposizioni che regolano la detenzione e la custodia degli strumenti finanziari oggetto del subdeposito, nonché le relative pratiche di mercato.

I depositari abilitati¹ di cui si avvale la Banca sono:

- BNP Paribas S.A. (Succursale Italia);
- Allfunds Bank S.A.;
- Euroclear Bank S.A..

¹ Ad eccezione dei casi in cui gli strumenti finanziari non sono accentrabili su nessuno dei suddetti depositari abilitati.

b. Utilizzo degli strumenti finanziari della Clientela da parte della Banca

La Banca non può utilizzare, nell'interesse proprio o di terzi ed in particolare per operazioni di finanziamento, gli strumenti finanziari di pertinenza dei Clienti, salvo specifica autorizzazione scritta di questi ultimi, contrattualmente formalizzata.

In tale ambito la Banca indicherà le controparti, le caratteristiche delle operazioni che possono essere effettuate, le garanzie fornite, nonché la responsabilità



delle parti coinvolte nelle singole operazioni, le condizioni di restituzione degli strumenti finanziari e i rischi che ne derivano.

Qualora gli strumenti finanziari siano stati subdepositati presso un Conto Omnibus, inoltre, dovrà sussistere una delle seguenti condizioni:

- ottenere il consenso di tutti i titolari degli strumenti finanziari depositati sul Conto Omnibus;
- predisporre misure e controlli idonei ad assicurare che verranno utilizzati esclusivamente gli strumenti finanziari di pertinenza dei Clienti che hanno dato l'assenso.

Inoltre, in caso di utilizzo degli strumenti finanziari depositati presso Conti Omnibus, la Banca manterrà idonee registrazioni relative al nominativo dei Clienti e ai titoli utilizzati, in modo da permettere una corretta ripartizione delle perdite eventualmente verificatisi.

c. Salvaguardia degli strumenti finanziari e dei fondi della Clientela

La Banca, in conformità di quanto richiesto dalla normativa vigente, al fine di salvaguardare i diritti dei Clienti sugli strumenti finanziari e sui fondi di loro appartenenza, adotta le seguenti misure organizzative:

- conserva le registrazioni e mantiene i conti:
 - suddivisi per tipologia di servizio e attività prestate in modo tale da poter distinguere in qualsiasi momento e senza indugio le attività detenute per conto di un Cliente da quelle detenute per conto di altri Clienti e dalle attività di pertinenza della Banca stessa;
 - aggiornati tempestivamente e in via continuativa, secondo modalità che ne garantiscano l'esattezza ed in particolare la corrispondenza con gli strumenti finanziari e con i fondi detenuti per conto dei Clienti, al fine di poter ricostruire in qualsiasi momento con certezza la posizione di ogni Cliente;
- effettua con regolarità riconciliazioni delle registrazioni e dei conti interni con le registrazioni e i conti degli eventuali terzi dai quali sono detenute le attività;
- adotta le misure necessarie per garantire che gli eventuali strumenti finanziari dei Clienti depositati presso terzi siano identificati separatamente dagli strumenti finanziari appartenenti alla Banca e dagli strumenti finanziari appartenenti a tali terzi, tramite conti intestati diversamente nei registri dei terzi, o altre misure equivalenti che assicurino lo stesso livello di protezione;
- adotta le misure necessarie per garantire che i fondi dei Clienti depositati presso una Banca Centrale, un Ente Creditizio o una Banca autorizzata in un Paese terzo o un Fondo del mercato monetario riconosciuto siano detenuti su un conto o su conti identificati separatamente dai conti utilizzati per detenere i fondi appartenenti alla Banca;
- introduce idonee disposizioni organizzative volte a minimizzare il rischio di perdita o di diminuzione del valore delle attività dei Clienti, o dei diritti ad esse legati, in seguito ad abuso delle attività, frode, cattiva gestione, errori contabili o negligenza.

d. Sistemi di garanzia

Per quanto riguarda la tutela delle somme di denaro depositate dai Clienti, la Banca aderisce al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi che interviene a garantire, con un limite massimo per depositante di Euro 100.000, nel caso di liquidazione coatta amministrativa o di amministrazione straordinaria della Banca. Per i depositi, la Banca aderisce, ai sensi dell'art. 59 del TUF, al Fondo Nazionale di Garanzia che prevede un sistema di indennizzo degli investitori - che ne facciano richiesta - fino all'importo massimo di Euro 20.000 nel caso in cui la Banca sia posta in liquidazione coatta amministrativa.



4. Informazioni sulla Strategia di Esecuzione e Trasmissione degli ordini

a. Concetti generali e ambiti di applicazione

Secondo la normativa vigente gli intermediari devono adottare una Strategia di Esecuzione e Trasmissione degli ordini (di seguito la "Strategia") per ottenere il miglior risultato possibile ("Best Execution") per la Clientela nelle opportune sedi di Esecuzione o tramite Intermediari Negoziatori a cui la Banca trasmette gli ordini.

La Strategia si applica ai Clienti al Dettaglio e Professionali su richiesta e di diritto ed è soggetta al consenso preliminare del Cliente prima dello svolgimento dei servizi di investimento prescelti.

Best Execution

La "Best Execution", come sopra definita, si applica agli strumenti finanziari oggetto di compravendita nello svolgimento dei servizi di negoziazione in conto proprio, di esecuzione, di ricezione e Trasmissione degli ordini e nello svolgimento del servizio di Gestione di Portafogli.

Gli obblighi di "Best Execution" non si applicano nelle circostanze indicate nel successivo paragrafo "Esenzioni agli obblighi di Best Execution".

Gli obblighi di "Best Execution" sono distinti a seconda che la Banca esegua direttamente gli ordini su strumenti finanziari per conto della propria Clientela o che li riceva e trasmetta ad un Intermediario Negoziatore esterno per l'esecuzione.

Gli ordini generati dal servizio di Gestione di Portafogli sono eseguiti dalla struttura di Negoziazione della Banca, con le modalità di seguito menzionate.

La Banca si riserva la facoltà di utilizzare, in via del tutto eccezionale, anche Sedi di Esecuzione, o Intermediari negoziatori, non indicati nella Strategia qualora ciò garantisca di ottenere la "Best Execution".

b. Esecuzione di ordini

L'esecuzione di ordini di clienti, inclusi gli ordini rivenienti dal servizio di Gestione di Portafogli, può essere effettuata direttamente da Banca Profilo sulle sedi di negoziazione accedute direttamente.

Di seguito sono indicati i Fattori e i Criteri adottati dalla Banca al fine di garantire il miglior risultato per i Clienti (Best Execution), nonché le tipologie di Sede di Esecuzione individuate.

Per ottenere la "Best Execution", nella prestazione dei servizi di investimento di Esecuzione di ordini per conto dei Clienti e di negoziazione in conto proprio si fa riferimento in primo luogo al **Corrispettivo Totale**. Il corrispettivo totale di una transazione su strumenti finanziari è dato dalla combinazione del **prezzo** dello strumento finanziario e dei costi, sopportati dal Cliente, e direttamente legati all'esecuzione dell'ordine. A tal proposito, l'elenco di spese, commissioni ed ogni altro onere che il Cliente paga in relazione ad ogni ordine eseguito, sono disponibili presso tutte le Filiali della Banca.

In subordine sono considerati i fattori relativi alla **rapidità** e alla **probabilità di esecuzione dell'ordine**. Tali fattori sono stati presi in considerazione in relazione ai seguenti elementi:

- liquidità delle Sedi di Esecuzione alle quali si ha accesso, in considerazione del fatto che le Sedi di Esecuzione caratterizzate da un elevato grado di liquidità hanno un'elevata probabilità di ottenere l'esecuzione degli ordini;
- presenza di dispositivi automatici di connessione alle Sedi di Esecuzione tali da eliminare la manualità nella gestione degli ordini;
- pluralità delle Sedi di Esecuzione alle quali si ha accesso in modo diretto o indiretto e disponibilità ad eseguire in conto proprio ordini aventi ad oggetto strumenti finanziari caratterizzati da scarsa liquidità.

Completano il quadro dei fattori di esecuzione:

- la dimensione dell'ordine;
- qualsiasi altra circostanza rilevante nel momento di esecuzione dell'ordine.

I fattori relativi al corrispettivo totale e alla rapidità e probabilità di esecuzione e regolamento, connessi anche al grado di liquidità del mercato, hanno inoltre rilevanza nella scelta della Sede di Esecuzione relativamente agli ordini aventi ad oggetto strumenti finanziari che risultino quotati contemporaneamente su due o più mercati regolamentati.

Quando esiste una sola possibile Sede di Esecuzione dell'ordine, la "Best Execution" è ottenuta attraverso l'esecuzione dell'ordine su detta sede.

La Banca non applicherà commissioni in modalità che comportino una discriminazione indebita tra le diverse Sedi di Esecuzione.



Fattori di esecuzione

I Fattori considerati sono:

- prezzo degli strumenti finanziari;
- costi relativi all'esecuzione dell'ordine;
- rapidità nell'esecuzione dell'ordine;
- probabilità di esecuzione e di regolamento dell'ordine;
- dimensioni e natura dell'ordine;
- ogni altra considerazione pertinente ai fini della esecuzione dell'ordine.

Criteri di esecuzione

I fattori di esecuzione illustrati sono ordinati in funzione dei criteri sotto riportati:

- le caratteristiche del Cliente (Cliente al Dettaglio, Professionale su richiesta, Professionale di Diritto);
- le caratteristiche dell'ordine (acquisto/vendita, ordine con limite di prezzo, operazione sul mercato/fuori mercato, ecc.);
- le caratteristiche dello strumento finanziario oggetto dell'ordine (titoli azionari, derivati, liquidi/illiquidi, ecc.);
- le caratteristiche delle Sedi di Esecuzione sulle quali l'ordine può essere eseguito;

Sedi di Esecuzione

Le Sedi di Esecuzione, selezionate in base all'applicazione dei fattori e criteri di esecuzione illustrati, sono:

- Mercati Regolamentati (MR);
- Sistemi Multilaterali di Negoziazione (MTF);
- Sistemi Organizzati di Negoziazione (OTF);
- Internalizzatori Sistemati (IS), o altro fornitore di liquidità.

Nell'ambito della propria Strategia di Esecuzione, la Banca prevede inoltre la possibilità che alcuni ordini siano negoziati in conto proprio nonché eseguiti fuori mercato, al fine di garantire un risultato migliore per il Cliente.

In particolare le Sedi di Esecuzione sulle quali le operazioni verranno solitamente eseguite per ogni tipologia di strumento finanziario, sono indicate nella tabella di questa sezione che riepiloga le Sedi di Esecuzione e Intermediari Negoziatori.

c. Trasmissione di ordini

Questa sezione riguarda il servizio di ricezione e Trasmissione degli ordini ricevuti dalla Clientela, inclusi gli ordini rivenienti dal servizio di Gestione di Portafogli, e trasmessi a un Intermediario Negoziatore terzo per l'esecuzione. La Banca, al fine di selezionare gli Intermediari ai quali trasmettere gli ordini dei propri Clienti, analizza e compara le Execution Policy di alcuni Intermediari Negoziatori e tiene conto, oltre che dei Fattori e dei Criteri di esecuzione indicati nella Sezione I, anche di:

- accesso, da parte degli Intermediari Negoziatori, alle principali Sedi di Esecuzione, caratterizzate da un elevato grado di liquidità e che quindi consentono un'elevata probabilità di ottenere il miglior prezzo di esecuzione;
- modalità di esecuzione degli ordini che minimizza i costi di negoziazione e di regolamento degli stessi;
- presenza di connessioni automatiche alle Sedi di Esecuzione individuate dall'Intermediario Negoziatore, nonché di procedure integrate con la Banca al fine di minimizzare gli interventi manuali che potrebbero comportare un aumento dei tempi di esecuzione ed eventuali errori operativi;
- presenza di un adeguato supporto alla negoziazione, al fine di avere un servizio di assistenza efficiente per la risoluzione di eventuali errori, anomalie e disfunzioni.

La Banca inoltre seleziona gli Intermediari Negoziatori, accertando preventivamente che la loro Strategia di Esecuzione sia compatibile e coerente con quella della Banca. Inoltre, la Banca ha predisposto accordi formali volti a garantire il rispetto degli obblighi di esecuzione alle migliori condizioni per il Cliente, controllando la qualità dell'esecuzione resa dagli Intermediari Negoziatori per correggere ogni eventuale carenza.

d. Esenzioni agli obblighi di Best Execution

Istruzioni specifiche del Cliente

Le eventuali istruzioni specifiche impartite dal Cliente saranno trasmesse o eseguite, ove ciò risulti possibile, nel rispetto delle istruzioni ricevute.

Operazioni eseguibili su una sola Sede di Esecuzione

Quando vi sia solamente un luogo dove può essere eseguita l'operazione, l'unico fattore di valutazione è quello del prezzo e sarà determinato al momento dell'esecuzione. Ciò preclude la possibilità di avere prezzi comparabili (è questo il caso di un'azione quotata o negoziata su un solo mercato regolamentato).



Operazioni altamente complesse e personalizzate

Per le operazioni che riguardano strumenti finanziari, la cui struttura contrattuale non consente alcuna comparazione con altre operazioni o strumenti finanziari similari ed eseguite al di fuori di una sede di negoziazioni (OTC) potrebbe verificarsi l'impossibilità di rispettare l'ordinamento gerarchico dei fattori di "Best Execution". Si tratta, ad esempio, di operazioni aventi oggetto uno strumento finanziario creato specificatamente per la Clientela o per il quale la Banca è l'unica Sede di Esecuzione. In tal caso, le logiche di formazione del prezzo da parte della Banca sono determinate in modo tale da garantire il rispetto dei principi di correttezza dello stesso (c.d onere di fairness), così come avviene per tutte le operazioni poste in essere al di fuori di sedi di negoziazione.

Altre circostanze rilevanti nell'esecuzione di un ordine

Gli obblighi di "Best Execution" non si applicano inoltre quando la Banca si limita a fornire i prezzi ai quali sarebbe disposta ad acquistare o vendere nell'attività di market making, nonché in periodi di grave turbativa di mercato e/o di guasto dei sistemi interni e/o esterni, in cui il fattore principale sarà costituito dall'eseguire gli ordini su base tempestiva o eseguirli del tutto. In caso di guasto del sistema la Banca potrebbe non essere in grado di accedere a tutte le Sedi di Esecuzione prescelte.

e. Monitoraggio, revisione e onere probatorio

La Strategia di Esecuzione e Trasmissione degli ordini e le relative procedure:

- sono regolarmente monitorate dalla Banca in modo da valutarne l'efficacia;
- sono riesaminate al verificarsi di circostanze rilevanti tali da influire sulla capacità della Banca di ottenere in modo duraturo la "Best Execution";
- sono verificate indicativamente almeno una volta all'anno.

L'elenco aggiornato delle Sedi di Esecuzione è sempre disponibile per la consultazione presso le filiali della Banca e sul sito www.bancaprofilo.it.

Inoltre, la Banca si impegna a fornire, ogniqualvolta un cliente ne faccia richiesta, la dimostrazione che l'ordine è stato eseguito nel rispetto della Strategia di trasmissione ed esecuzione degli ordini tempo per tempo vigente.

In particolare, per gli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in una sola sede la Banca provvede a dimostrare che l'ordine è stato negoziato in modo tempestivo e sulla base del prezzo presente sulla sede di esecuzione prevista; per gli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in più sedi di esecuzione, incluse nel set di sedi cui la Banca ha accesso e nel set di sedi specifico per il cliente, la Banca provvede a dimostrare che l'ordine è stato eseguito in una di dette sedi di esecuzione e che sia stato ottenuto il miglior risultato possibile per il cliente, secondo quanto previsto nella presente Strategia.

f. Condizioni generali di gestione ordini

Aggregazione di ordini

Relativamente agli ordini impartiti dal Cliente, incluse le istruzioni specifiche del Cliente previste nel contratto di Gestione di Portafogli, la Banca potrà aggregare gli ordini con ordini di altri Clienti o di conto proprio. La Banca inoltre potrà aggregare gli ordini derivanti dalle decisioni di investimento nell'ambito del Servizio di Gestione di Portafogli.

L'aggregazione è finalizzata a ricercare le migliori condizioni di esecuzione con riferimento al prezzo, ai costi e alla probabilità di esecuzione e potrà riguardare ordini su strumenti finanziari obbligazionari.

In particolare, l'aggregazione di ordini potrà essere effettuata qualora risulti opportuna o necessaria ai fini dell'esecuzione degli ordini stessi o in relazione ai costi di esecuzione. A titolo esemplificativo e non esaustivo, si cita il caso di ordini di basso controvalore su titoli obbligazionari per i quali l'aggregazione permette di ottenere minori costi di esecuzione, evitando di incorrere nell'applicazione di commissioni minime.

Nonostante l'aggregazione sia effettuata al fine di migliorare le condizioni di esecuzione (ad esempio con riferimento alla probabilità e ai costi di esecuzione) non si esclude che la stessa vada a discapito di specifici ordini oggetto di aggregazione (si cita a titolo esemplificativo e non esaustivo la rapidità di esecuzione degli stessi).

In caso di aggregazione, la Banca negozierà la quantità complessiva degli ordini aggregati (relativi allo stesso strumento finanziario) trattandoli come un unico ordine. Gli ordini aggregati avranno come unico prezzo di esecuzione il prezzo medio al quale viene eseguita l'intera quantità.

In caso di esecuzione parziale degli ordini aggregati, l'assegnazione della quantità eseguita avverrà proporzionalmente alla quantità inserita da ciascun Cliente il cui ordine sia stato oggetto di aggregazione, fatti salvi vincoli su dimensioni minime specifiche dello strumento. Qualora l'aggregazione sia stata effettuata tra ordini di Clienti e ordini della Banca eseguiti in c/proprio, questi ultimi saranno oggetto di assegnazione soltanto dopo che siano stati completamente assegnati gli ordini dei Clienti.

Ordini eseguiti al di fuori di una sede di negoziazione

La Banca, previo consenso preventivo ed esplicito del Cliente, può eseguire gli ordini al di fuori di una sede di negoziazione. Tale possibilità riguarda in particolar modo gli strumenti finanziari che, per loro natura o in relazione alle prassi di mercato esistenti, sono abitualmente negoziati al di fuori di tali Sedi (es. euroobbligazioni). Inoltre, tenendo conto di fattori quali il controvalore degli ordini inseriti (es. ordini di controvalore particolarmente basso) o la limitata liquidità esistente, l'esecuzione di ordini al di fuori di una sede di negoziazione potrà riguardare anche altre tipologie di strumenti finanziari, quali titoli obbligazionari italiani e titoli azionari.



g. Sedi di Esecuzione e Intermediari Negoziatori

Clienti dell'Area Private Banking e ordini generati dalla prestazione del servizio di gestione di portafogli

STRUMENTI FINANZIARI	SEDI DI ESECUZIONE	NEGOZIATORI
Titoli azionari e relativi diritti di opzione, obbligazioni convertibili, obbligazioni cum warrant, fondi immobiliari ed ETP quotati sui Mercati Regolamentati e/o Sistemi Multilaterali di Negoziazione italiani	Mercati gestiti da Borsa Italiana	
Covered warrant e Certificates quotati sui Mercati Regolamentati e/o Sistemi Multilaterali di Negoziazione italiani	Mercato di Borsa Italiana (SeDeX)	
Titoli di Stato e titoli obbligazionari italiani quotati su Mercati Regolamentati/ o su Sistemi Multilaterali di Negoziazione italiani		Intesa Sanpaolo* ⁽¹⁾ Banca Akros** ⁽¹⁾
Titoli di Stato e titoli obbligazionari esteri quotati su Mercati Regolamentati /o su Sistemi Multilaterali di Negoziazione esteri		Intesa Sanpaolo* Banca Akros**
Pronti contro Termine		Banca Profilo (in contropartita diretta)
Strumenti finanziari derivati non quotati (OTC)		Banca Profilo (in contropartita diretta)
Strumenti finanziari derivati quotati su Mercati Regolamentati / MTF italiani ed europei	Italian Derivative Market (IDEM)	Intesa Sanpaolo***
Titoli obbligazionari italiani ed esteri non quotati su Mercati Regolamentati e/o su Sistemi Multilaterali di Negoziazione		Intesa Sanpaolo* Banca Akros**
Titoli azionari non quotati su Mercati Regolamentati e/o su Sistemi Multilaterali italiani ed esteri, Covered warrant e certificates non quotati su Mercati Regolamentati e/o Sistemi Multilaterali di Negoziazione italiani		Liquidity Providing / controparti di mercato*
Titoli obbligazionari emessi da Banca Profilo o da altre Società del Gruppo		Banca Profilo (in contropartita diretta)
Titoli azionari e relativi diritti di opzione, obbligazioni convertibili, obbligazioni cum warrant, fondi immobiliari ed ETP quotati sui Mercati Regolamentati e/o su Sistemi Multilaterali di Negoziazione esteri		Intesa Sanpaolo* Banca Akros**
Titoli di debito e strumenti di Mercato Monetario (ordini generati dalla prestazione del servizio di gestione di portafogli)	MTF Bloomberg (BMTF / BFTE), Market Access (MTF), Tradeweb (MTF)	Controparti di mercato Banca Profilo (in contropartita diretta)

* La scelta della Sede di Esecuzione/Negoziatore viene effettuata in funzione del controvalore dell'ordine.

** Si indicano gli Intermediari Negoziatori di cui Banca Profilo si avvale e di seguito i relativi Intermediari Negoziatori di *backup*, utilizzati in caso di temporanea indisponibilità dell'Intermediario principale.

*** Il ricorso all'Intermediario Negoziatore Intesa Sanpaolo avviene solo per la negoziazione di strumenti finanziari derivati quotati sulla sede Eurex (European Exchange).

⁽¹⁾ Gli intermediari negoziatori Intesa Sanpaolo e Banca Akros, in qualità rispettivamente di intermediario principale e di *backup*, sono impiegati per la negoziazione sulla sede EuroTLX.



5. Informazioni generali sugli Incentivi

Per "incentivi" si intendono le competenze, i compensi e le prestazioni ricevute o corrisposte dalla Banca in relazione al servizio prestato al Cliente. Più in dettaglio gli incentivi possono consistere in prestazioni monetarie come pagamento di provvigioni, diritti, compensi in misura fissa, o non monetarie quali servizi o beni forniti da terzi alla Banca o viceversa.

Tra le prestazioni non monetarie, sono considerate di minore entità (c.d. incentivo non monetario di minor entità) le seguenti tipologie:

- informazioni o documentazione relativa a uno strumento finanziario o a un servizio di investimento, di natura generica o personalizzata in funzione della situazione di un singolo cliente;
- materiale scritto da terzi commissionato e pagato da un emittente societario o da un emittente potenziale per promuovere una nuova emissione da parte della società, o quando l'impresa terza è contrattualmente impegnata e pagata dall'emittente per produrre tale materiale a titolo permanente, purché il rapporto sia chiaramente documentato nel materiale e al contempo il materiale sia messo a disposizione di qualsiasi impresa di investimento che desideri riceverlo o del pubblico in generale;
- partecipazione a convegni, seminari e altri eventi formativi sui vantaggi e le caratteristiche di un determinato strumento finanziario o di un servizio di investimento;
- ospitalità di un valore de minimis ragionevole, come cibi e bevande a margine di un incontro di lavoro o di una conferenza, seminario o altri eventi di formazione.

Come richiesto dalle disposizioni di recepimento della Direttiva MiFID, la Banca comunica ai propri Clienti, prima della prestazione dei servizi d'investimento la natura, la tipologia e l'importo (ovvero, ove ciò non fosse possibile, illustra il criterio di calcolo di tale importo) degli "Incentivi" monetari o non monetari rilevanti percepiti o corrisposti nella prestazione dei servizi e attività di investimento. Almeno annualmente l'importo di tali incentivi viene comunicato in modo puntuale, sia in formato percentuale sia numerico, in un rendiconto complessivo inclusivo anche dei costi sostenuti dal Cliente. Gli "incentivi non monetari di minore entità" sono comunicati al Cliente in maniera generica.

Il recepimento di tali incentivi è considerato legittimo se:

- l'esistenza, la natura e l'ammontare (ovvero il metodo di calcolo) di tali incentivi siano resi noti ai Clienti in modo completo e comprensibile preliminarmente alla prestazione del servizio;
- è volto ad accrescere la qualità del servizio fornito al Cliente (ad esempio tramite l'accesso ad un'ampia e diversificata gamma prodotti);
- non ostacola l'adempimento da parte della Banca del dovere di servire al meglio gli interessi dei Clienti.

Di seguito si indica la natura, la tipologia e l'importo o la relativa modalità di calcolo degli incentivi percepiti, distinti in relazione al servizio di investimento prestato.

Servizio di collocamento*

COLLOCAMENTO DI QUOTE/AZIONI DI OICR

Nello svolgimento del servizio di collocamento la Banca riceve dalle società emittenti, quale remunerazione per tale servizio, le retrocessioni nella misura definita contrattualmente. Di seguito si indicano tipologie e livelli massimi.

Commissioni di sottoscrizione	aliquota massima del 5% fino ad una retrocessione massima del 100%
Commissioni di gestione*	aliquota massima su base annua del 4%, fino ad una retrocessione massima dell'80%

* Le commissioni di gestione sono previste dalle società emittenti direttamente a carico dell'OICR e quindi indirettamente a carico del Cliente; tali commissioni sono dettagliatamente esplicitate nel Prospetto Informativo.

COLLOCAMENTO DI PRODOTTI ASSICURATIVI A CONTENUTO FINANZIARIO

Nella distribuzione di prodotti assicurativi, la Banca riceve quale remunerazione per il servizio di collocamento le retrocessioni nella misura definita contrattualmente con le società emittenti. Di seguito si indicano tipologie e livelli massimi.

Commissioni di distribuzione prodotti Unit / Index Linked	aliquota massima del 3%, fino ad una retrocessione massima del 100%
Commissioni di gestione prodotti Unit Linked	aliquota massima del 3%, fino ad una retrocessione massima del 100%
Commissioni di distribuzione polizze di capitalizzazione	aliquota massima del 3%, fino ad una retrocessione massima del 70%



COLLOCAMENTO DI CERTIFICATES, OBBLIGAZIONI E ALTRI STRUMENTI FINANZIARI

Nella distribuzione di Certificates, Obbligazioni e altri Strumenti Finanziari, la Banca riceve dalle società emittenti, quale remunerazione per il servizio di collocamento le retrocessioni nella misura definita contrattualmente. Di seguito si indicano tipologie e livelli massimi.

Commissioni di collocamento / distribuzione	aliquota massima del 5%, fino ad una retrocessione massima del 100%
---------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------

Nel caso di Club Deal la Banca può ricevere / pagare quale remunerazione per il servizio di consulenza e collocamento e per le eventuali *performance* le retrocessioni nella misura definita contrattualmente con i proponenti l'investimento e/o con collocatori terzi, laddove non percepite direttamente. Lo svolgimento del servizio avviene nel rispetto degli obblighi normativi in tema di documentazione informativa, la quale contiene comunque l'indicazione di tutte le commissioni esplicite connesse al singolo prodotto. Di seguito si indicano tipologie e livelli massimi.

Commissioni di consulenza / collocamento	aliquota massima del 5% fino ad una retrocessione massima del 100%
------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------

Commissioni di <i>performance</i> **	aliquota massima del 25% dell' <i>overperformance</i> conseguita fino ad una retrocessione massima del 100%
--------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

** Commissione ricevuta in caso di *overperformance* conseguita rispetto ad un rendimento atteso concordato contrattualmente

Ogni eventuale aggiornamento delle condizioni economiche dei servizi prestati è in ogni caso comunicato al Cliente in sede di stipula del relativo Contratto o, successivamente, nei modi e termini contrattualmente disciplinati. Su richiesta del Cliente viene messa a disposizione copia della Politica di gestione degli incentivi e il Cliente può richiedere in ogni tempo alla Banca ulteriori informazioni in merito ai contenuti degli accordi conclusi dalla stessa Banca con altri intermediari, a fronte dei quali percepisce degli incentivi.

Inoltre la Banca può ricevere dalle società emittenti anche ulteriori incentivi non monetari di minore entità, quali partecipazione a convegni, seminari o altri eventi formativi e materiale di ricerca non soggetto all'obbligo di remunerazione esplicita.



6. Informazioni sulla Politica in materia di gestione dei Conflitti di Interesse

In conformità a quanto previsto dalla Direttive MiFID I e II, la Banca ha adottato una Politica di individuazione e gestione dei conflitti di interesse che possono insorgere nella prestazione dei servizi di investimento e accessori, suscettibili di danneggiare la posizione della Clientela che usufruisce degli stessi, di cui di seguito se ne fornisce una sintesi. Su richiesta del Cliente, la Banca fornisce maggiori dettagli circa la Politica adottata in materia di conflitti di interesse.

a. Identificazione dei conflitti di interesse

I conflitti di interesse possono essere riconducibili al rapporto tra la Banca o un Soggetto rilevante (o un soggetto avente con essi un legame di controllo diretto o indiretto) ed il Cliente, o ai rapporti tra Clienti.

Possibili situazioni di conflitto di interesse possono verificarsi quando la Banca:

- ottiene un profitto o evita una perdita a danno del Cliente nell'ambito di un'attività svolta o servizio prestato;
- ha un interesse distinto e potenzialmente contrastante con quello del Cliente cui presta il servizio;
- discrimina un Cliente a favore di un altro o di un gruppo di altri, ad esempio ricevendo incentivi da uno a discapito dell'altro;
- svolge la stessa attività del Cliente;
- riceve da un terzo soggetto un incentivo di qualsiasi altra natura rispetto alle commissioni percepite dal Cliente nella prestazione del servizio.

b. Gestione dei conflitti

La Banca adotta specifiche misure per la prevenzione di situazioni di conflitto che possano incidere negativamente sugli interessi dei Clienti.

Di seguito si fornisce una descrizione sommaria dei principi organizzativi e comportamentali che la Banca ha adottato per la definizione della Policy e per l'eventuale gestione di nuove situazioni di conflitto di interesse:

- impedire o controllare lo scambio di informazioni tra i Soggetti Rilevanti coinvolti in attività che comportano un rischio di conflitti di interesse, quando lo scambio di tali informazioni possa ledere gli Interessi di uno o più Clienti;
- garantire la vigilanza separata dei Soggetti Rilevanti le cui principali funzioni coinvolgono interessi potenzialmente in conflitto con quelli del Cliente per conto del quale un servizio è prestato;
- eliminare ogni connessione diretta tra le retribuzioni dei Soggetti Rilevanti che esercitano in modo prevalente attività idonee a generare tra loro situazioni di potenziale conflitto di interessi;
- impedire o limitare l'esercizio di un'influenza indebita sullo svolgimento, da parte di un Soggetto Rilevante, di servizi o attività di investimento o servizi accessori;
- impedire o controllare la partecipazione simultanea o successiva di un Soggetto Rilevante a distinti servizi o attività di investimento o servizi accessori, quando tale partecipazione possa nuocere alla gestione corretta dei Conflitti di interesse;
- impedire che l'utilizzo della ricerca in materia d'investimento possa generare situazioni in conflitto d'interesse in grado di ledere gli interessi dei clienti;
- garantire che l'utilizzo della ricerca in materia d'investimenti nell'ambito dei servizi di consulenza e/o gestione patrimoniale avvenga nel rispetto delle regole indicate da MiFID II, atte a garantire la prevenzione di situazioni in conflitto d'interesse in grado di ledere gli interessi dei clienti finali;
- impedire che la scelta delle sedi di esecuzione degli ordini dei clienti sia influenzata da variabili diverse da quelle di "best execution", quali la ricezione di incentivi monetari o non monetari rilevanti (tra i quali la ricezione gratuita di ricerca in materia d'investimenti);
- garantire regole specifiche per la circolazione delle informazioni privilegiate, per la gestione del registro delle persone in possesso di informazioni privilegiate nonché per l'effettuazione di operazioni personali da parte dei dipendenti della Banca;

c. Informativa alla Clientela

Nei casi in cui le Misure di Gestione adottate non siano ritenute sufficienti ad assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dei Clienti sia evitato, la Banca informa i Clienti, prima di agire per loro conto, della natura e/o delle fonti dei conflitti, affinché essi, muniti delle necessarie informazioni, possano prendere una decisione in ordine all'opportunità di eseguire o meno una determinata operazione con la Banca, o per il suo tramite, tenuto conto dei conflitti esistenti.



7. Informazioni su Costi ed Oneri dei Servizi offerti dalla Banca

Nell'ambito delle proprie politiche commerciali la Banca definisce e struttura commissioni, oneri e spese da applicare alla prestazione dei servizi di investimento e bancari.

Tali politiche tengono in considerazione molteplici fattori sia relativi alla tipologia di servizio offerto sia alle caratteristiche soggettive dei Clienti ai quali i servizi stessi sono offerti.

Le commissioni per la prestazione dei servizi di investimento sono indicate nella sezione B "Condizioni Economiche e Norme Contrattuali" ovvero nei relativi documenti di condizioni e spese allegati ai singoli contratti, laddove presenti, che deve essere consegnata al Cliente in tempo utile prima della sottoscrizione dei contratti stessi; in tale sezione sono indicate anche le modalità per il pagamento di competenze, commissioni, oneri o spese. Per le operazioni su strumenti finanziari espressi in valuta estera la Banca applica il tasso di cambio rinvenibile sul mercato nel giorno di esecuzione dell'operazione. Le operazioni di collocamento di OICR in divisa diversa dall'euro sono invece regolate con i tassi di cambio applicati dalle Banche Depositarie.

Le informazioni sui costi applicati ai singoli prodotti sono contenute i) nei rispettivi Prospetti Informativi contenenti anche le indicazioni relative alle modalità di pagamento di competenze, commissioni oneri e spese; ii) nella sezione B "Condizioni Economiche" sopra indicata; iii) all'interno della Scheda Prodotto laddove prevista, all'interno dei KIID UCITS per gli organismi di investimento collettivi del risparmio armonizzati e all'interno dei KID per i prodotti d'investimento e d'investimento assicurativo pre-assemblati commercializzati a clientela "al dettaglio", denominati PRIIPs (ad es. obbligazioni strutturate, certificates, derivati, polizze unit e index linked). In aggiunta, la Banca consegna al Cliente, prima della conclusione di ciascuna operazione in strumenti finanziari, l'indicazione puntuale in forma aggregata di tutti i costi applicati a tale operazione, siano essi afferenti al servizio d'investimento erogato che al prodotto oggetto d'investimento. Tali informazioni includono anche il dettaglio di eventuali incentivi percepiti dalla Banca. Tutti i costi ed oneri applicati, rappresentati in forma aggregata e su richiesta del cliente in forma analitica, espressi in formato numerico e percentuale, sono inoltre inclusi in un rendiconto che la Banca invierà annualmente.

Le condizioni economiche relative ai servizi bancari sono riportate nei Fogli Informativi a disposizione del pubblico presso la Banca e presso le relative Filiali, nonché nella sezione B sopra indicata.

La prestazione dei servizi offerti dalla Banca può comportare anche l'applicazione di imposte per le quali la Banca può agire in qualità di Sostituto di Imposta. Nel caso in cui la Banca non agisca in qualità di sostituto d'imposta sarà cura del Cliente adempiere agli obblighi di legge.

Il controvalore delle operazioni disposte dalla Clientela, ovvero dalla Banca per quanto riguarda la prestazione del servizio di Gestione dei Portafogli, le relative commissioni, nonché le relative imposte, in base al regime fiscale del Cliente, saranno addebitate sul conto del Cliente.



8. Informazioni sugli strumenti finanziari

Avvertenze generali

Prima di effettuare un investimento in strumenti/prodotti finanziari il Cliente deve informarsi presso la Banca sulla natura ed i rischi delle operazioni che si accinge e a compiere. Il Cliente deve concludere un'operazione solo se ha ben compreso la sua natura ed il grado di esposizione al rischio che essa comporta, soprattutto nei casi in cui i rischi connessi con uno strumento finanziario che combina uno o più strumenti/servizi finanziari siano superiori ai rischi connessi alle singole componenti. Ulteriori informazioni sulla natura e sui rischi del singolo specifico strumento/prodotto finanziario saranno forniti al Cliente per consentirgli di adottare decisioni di investimento informate nell'ambito della Scheda Prodotto, ove prevista al momento della richiesta del Cliente di conferire l'ordine di operare in strumenti finanziari, ovvero all'interno dei documenti standardizzati contenenti le caratteristiche chiave dei prodotti quali organismi di investimento collettivi del risparmio armonizzati (c.d. KIID UCITS) oppure prodotti d'investimento e d'investimento-assicurativi pre-assemblati, quali ad esempio obbligazioni strutturate, certificates, derivati, polizze unit e index linked, commercializzati alla clientela "al dettaglio" (c.d. KID PRIIPs). Nel caso di strumenti finanziari che incorporano una garanzia di un soggetto terzo le informazioni su tali garanzie e sul garante saranno oggetto di separata comunicazione al Cliente affinché ne possa valutare correttamente gli effetti.

Nel caso in cui uno strumento finanziario sia oggetto di un'offerta al pubblico e sia stato pubblicato un prospetto conformemente alle regole del TUF, la Banca comunicherà al Cliente le modalità per ottenere tale prospetto.

a. Le principali tipologie di prodotti e strumenti finanziari

a1. Titoli azionari (rappresentativi del capitale di rischio o comunque convertibili in capitale di rischio)

Rientrano in tale categoria i seguenti strumenti: azioni, diritti di opzione, obbligazioni convertibili.

AZIONI

Acquistando titoli azionari si diviene soci della società emittente, partecipando al rischio economico della medesima; chi investe in titoli azionari ha diritto a percepire annualmente il dividendo sugli utili conseguiti nel periodo di riferimento che l'Assemblea dei soci deciderà di distribuire. L'Assemblea dei soci può comunque stabilire di non distribuire alcun dividendo. In particolare, le azioni attribuiscono al possessore specifici diritti: diritti amministrativi (diritto di voto, diritto di impugnativa delle delibere assembleari, diritto di recesso, diritto di opzione) e diritti economico-patrimoniali (diritto al dividendo, diritto di rimborso).

DIRITTI DI OPZIONE

Sono strumenti finanziari rappresentativi della facoltà, attribuita ai soci e ai possessori di obbligazioni convertibili, di sottoscrivere in sede di aumento di capitale o di emissione di un nuovo prestito obbligazionario convertibile, un numero di titoli proporzionale alle azioni già possedute o potenzialmente detenibili in base al rapporto di conversione relativo alle obbligazioni convertibili ancora in essere.

OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI

Le obbligazioni convertibili offrono al sottoscrittore la facoltà di rimanere creditore della società emittente (e quindi di conservare lo stato di obbligazionista), o di convertire le obbligazioni in azioni della società emittente o di altra società, diventando così azionista della società.

a2. Titoli obbligazionari

Acquistando titoli obbligazionari si diviene finanziatori della società o degli enti che li hanno emessi e si ha diritto a percepire periodicamente gli interessi previsti dal regolamento dell'emissione e, alla scadenza, il rimborso del capitale prestato. I titoli obbligazionari si differenziano dai titoli azionari perché, mentre questi ultimi assicurano al loro titolare il diritto di partecipazione alla gestione della società e un dividendo che è subordinato all'esistenza di utili, le prime attribuiscono al titolare solo un diritto di credito che deve essere comunque soddisfatto alla scadenza prevista, a prescindere dai risultati dell'esercizio sociale.

Di seguito si descrivono alcune categorie particolari di obbligazioni.

OBBLIGAZIONI SOVRANAZIONALI

Sono obbligazioni emesse da istituzioni ed entità internazionali, tra cui la Banca Mondiale (World Bank), la Inter - American Development Bank (IADB) e la Banca Europea degli investimenti (BEI) che sono i principali emittenti di obbligazioni sovranazionali.

OBBLIGAZIONI GOVERNATIVE

Le obbligazioni governative sono titoli del debito pubblico, ossia i titoli di debito emessi da un governo per finanziare il fabbisogno statale. In Italia i più diffusi sono BOT, BTP, CCT, CTZ, BTP.

OBBLIGAZIONI SOCIETARIE

Nelle obbligazioni societarie l'emittente, ossia il debitore, è rappresentato da una società commerciale di diritto privato. Ogni titolo rappresenta una frazione di uguale valore nominale e con uguali diritti. Il possessore dell'obbligazione diventa creditore della società emittente e ha diritto di ricevere il rimborso a scadenza dell'importo previsto dal regolamento del prestito più una remunerazione a titolo di interesse.



OBBLIGAZIONI DROP LOCK (OBBLIGAZIONI A TASSO VARIABILE CONVERTIBILI IN OBBLIGAZIONI A TASSO FISSO)

Sono obbligazioni assistite da una particolare clausola di garanzia che ha come scopo di proteggere il sottoscrittore da un eccessivo ribasso dei tassi di interesse. Nell'obbligazione drop lock viene stabilita sin dall'inizio una soglia minima di rendimento (trigger rate) sotto la quale scatta la clausola di conversione automatica del prestito a tasso fisso, quest'ultimo generalmente di poco superiore al trigger rate.

OBBLIGAZIONI IN VALUTA O "EUROBOND"

Sono le cosiddette obbligazioni internazionali emesse da operatori di rilievo primario per finanziare il proprio fabbisogno di valuta. Gli Eurobond sono obbligazioni emesse in valuta diversa rispetto a quelle degli Stati in cui le obbligazioni stesse sono collocate.

OBBLIGAZIONI SUBORDINATE

Sono obbligazioni che, nel caso di insolvenza dell'emittente, vengono rimborsate solo dopo le altre obbligazioni non subordinate emesse dall'emittente.

a3. Organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR)

Per organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) si intendono i fondi comuni di investimento e le società di investimento a capitale variabile (SICAV). Gli OICR si dividono in OICR armonizzati e OICR non armonizzati. Per OICR armonizzati si intendono i fondi comuni di investimento e le Società di investimento a capitale variabile (SICAV) conformi alla direttiva comunitaria n. 65/2009 e successive modifiche. Con l'emanazione della suddetta disciplina comunitaria si è inteso prevedere una serie di requisiti minimi relativi alle procedure di autorizzazione, al controllo, alla struttura, alle attività ed alle informazioni ai quali un OICR deve uniformarsi. Il rispetto di tali requisiti di armonizzazione minimi consente, infatti, alla SGR o alla società di investimento a capitale variabile (SICAV) di offrire in un altro paese membro dell'Unione europea rispettivamente le quote di propri fondi comuni e le proprie azioni in regime di libera commercializzazione, essendo assoggettate al controllo da parte dell'autorità di vigilanza del proprio paese di origine. Per fondi non armonizzati si intende, invece, una particolare categoria di fondi comuni di investimento caratterizzati da una maggiore libertà di investimento del patrimonio raccolto rispetto ai fondi armonizzati. Ad essi, infatti, non vengono applicati i vincoli e le limitazioni previste dalla legge comunitaria per i fondi armonizzati. I fondi speculativi, per loro natura, sono fondi non armonizzati.

FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO

Per fondo comune di investimento si intende il patrimonio autonomo, suddiviso in quote, di pertinenza di una pluralità di partecipanti, gestito in monte. Il patrimonio del fondo, sia esso aperto o chiuso, può essere raccolto mediante una o più emissioni. I fondi comuni di investimento sono istituiti e gestiti dalle società di gestione del risparmio (SGR). La SGR svolge un ruolo centrale nel funzionamento dei fondi comuni di investimento: essa gestisce il patrimonio affidatole dai risparmiatori. L'attività di gestione si svolge mediante operazioni di acquisto e di vendita e ogni altro atto di amministrazione che sia ritenuto opportuno o utile per incrementare il valore del fondo ed eventualmente distribuirne i proventi ai partecipanti e che non sia precluso dalle norme legislative, dalle disposizioni emanate dagli organi di vigilanza e dalle clausole del regolamento del fondo. I fondi comuni di investimento possono essere aperti o chiusi. Per fondi aperti si intendono quei fondi i cui partecipanti hanno diritto di chiedere, in qualsiasi momento, il rimborso delle quote, secondo le modalità previste dalle regole di funzionamento del fondo. Per fondi chiusi si intendono quei fondi il cui diritto al rimborso delle quote viene riconosciuto ai partecipanti solo a scadenze predeterminate. Ogni fondo si caratterizza per avere una composizione del portafoglio predefinita in termini di classi di beni. Sotto questo profilo, i fondi si dividono in fondi mobiliari e fondi immobiliari; alla categoria dei fondi mobiliari appartengono le seguenti categorie di fondi: (i) azionari, (ii) bilanciati, (iii) obbligazionari, (iv) liquidità, (v) flessibili. I fondi immobiliari sono invece i fondi comuni che investono in immobili.

SOCIETÀ DI INVESTIMENTO A CAPITALE VARIABILE

Le Società di investimento a capitale variabile (SICAV) raccolgono capitali tra i risparmiatori e li investono nei mercati finanziari. Si differenziano dai fondi comuni d'investimento principalmente per il fatto che il sottoscrittore non acquista quote di partecipazione, ma azioni della società. Con l'investimento in SICAV, infatti, si diviene azionista con la possibilità di esercitare il diritto di voto. Le SICAV sono spesso uno strumento multicomparto, che ripartisce il proprio patrimonio in diverse classi a cui è possibile aderire. Una volta aderito ad un comparto si ha la possibilità di trasferire il proprio investimento convertendo le azioni di un comparto in quelle di un altro. Oltre alla natura giuridica differente dei fondi comuni d'investimento, la loro peculiarità consiste nell'elevata specializzazione dei singoli comparti su diverse aree di mercato e/o settori in grado di soddisfare tutte le esigenze d'investimento.

a4. Exchange Traded Funds (ETF)

Con ETF si identifica una particolare tipologia di OICR che ha due principali caratteristiche: i) è negoziato in Borsa come un'azione; ii) ha come unico obiettivo d'investimento quello di replicare l'indice al quale si riferisce (benchmark) attraverso una gestione totalmente passiva. Un ETF riassume in sé le caratteristiche proprie di un fondo e di un'azione, consentendo agli investitori di sfruttare i punti di forza di entrambi gli strumenti. Gli ETF replicano infatti passivamente la composizione di un indice di mercato (geografico, settoriale, azionario o obbligazionario) e di conseguenza anche il suo rendimento.

a5. Exchange Traded Commodities (ETC)

Sono strumenti finanziari emessi a fronte dell'investimento diretto dell'emittente in materie prime fisiche (in questo caso sono definiti ETC physically-backed) o in contratti derivati su materie prime. Il prezzo degli ETC è, pertanto, legato direttamente o indirettamente all'andamento del sottostante. Similmente agli ETF, gli ETC sono negoziati in Borsa come delle azioni e replicano passivamente la performance della materia prima o degli indici di materie prime a cui fanno riferimento. Gli ETC non sono OICR, ma titoli senza scadenza emessi da una società veicolo a fronte dell'investimento diretto nella materia prima (ETC physically-backed) o dell'investimento in contratti su merci, stipulati dall'emittente con operatori internazionali di elevato standing.



a6. Exchange Traded Notes (ETN)

Sono strumenti finanziari emessi a fronte dell'investimento diretto dell'emittente nel sottostante (diverso dalle commodities) o in contratti derivati sul medesimo. Il prezzo degli ETN è, pertanto, legato direttamente o indirettamente all'andamento del sottostante. Similmente agli ETF, gli ETN sono negoziati in Borsa come delle azioni e replicano passivamente la performance del sottostante (tipicamente un indice) a cui fanno riferimento. Gli ETN non sono OICR, ma titoli senza scadenza emessi da una società veicolo a fronte dell'investimento diretto nel sottostante o dell'investimento in contratti sul sottostante medesimo, stipulati dall'emittente con operatori internazionali di elevato standing.

a7. Strumenti finanziari derivati

Il termine "derivati" indica la caratteristica principale di questi prodotti: il loro valore deriva dall'andamento del valore di una attività ovvero dal verificarsi nel futuro di un evento osservabile oggettivamente. L'attività, ovvero l'evento, che possono essere di qualsiasi natura o genere, costituiscono il "sottostante" del prodotto derivato. La relazione - determinabile attraverso funzioni matematiche - che lega il valore del derivato al sottostante costituisce il risultato finanziario del derivato, detto anche "pay-off". Gli strumenti finanziari derivati sono utilizzati principalmente per tre finalità:

- ridurre il rischio finanziario di un portafoglio preesistente (finalità di copertura);
- assumere esposizioni al rischio al fine di conseguire un profitto (finalità speculativa);
- conseguire un profitto privo di rischio attraverso transazioni combinate sul derivato e sul sottostante tali da cogliere eventuali differenze di valorizzazione (finalità di arbitraggio).

I derivati si distinguono inoltre in:

- derivati negoziati su mercati regolamentati;
- derivati negoziati su mercati non regolamentati, cd. "over the counter (OTC)".

Di seguito si descrivono alcune categorie di strumenti finanziari derivati.

CONTRATTI A TERMINE

Un contratto a termine è un accordo tra due soggetti per la consegna di una determinata quantità di un certo sottostante ad un prezzo (prezzo di consegna) e ad una data (data di scadenza o maturity date) prefissati. Il sottostante può essere di vario tipo:

- attività finanziarie, come azioni, obbligazioni, valute, strumenti finanziari derivati, ecc.;
- merci, come petrolio, oro, grano, ecc.

L'acquirente del contratto a termine (vale a dire colui che si impegna alla scadenza a corrispondere il prezzo di consegna per ricevere il sottostante) apre una posizione lunga (long position), mentre il venditore (vale a dire colui che si impegna alla scadenza a consegnare il sottostante per ricevere il prezzo di consegna) apre una posizione corta (short position).

I contratti a termine sono generalmente strutturati in modo che, al momento della loro conclusione, le due prestazioni siano equivalenti. Ciò è ottenuto ponendo il prezzo di consegna, cioè quello del contratto, pari al prezzo a termine. Quest'ultimo è uguale al prezzo corrente del sottostante (c.d. prezzo a pronti o anche prezzo spot maggiorato del valore finanziario del tempo intercorrente tra la data di stipula e la data di scadenza).

La principale tipologia di contratti a termine sono i **Contratti future**. I future sono contratti a termine negoziati sui mercati regolamentati caratterizzati dalla presenza di una controparte unica per tutte le transazioni, la clearing house (che per il mercato italiano è la Cassa di compensazione e garanzia) il cui compito è di assicurare il buon fine delle operazioni e la liquidazione (intesa come calcolo) e corresponsione giornaliera dei profitti e delle perdite conseguiti dalle parti. Il loro prezzo - che risulta, come tutti i titoli quotati, dalle negoziazioni - è anche detto future price.

In relazione all'attività sottostante il contratto future assume diverse denominazioni: commodity future, se è una merce, e financial future se è un'attività finanziaria.

OPZIONI

Un'opzione è un contratto che attribuisce il diritto, ma non l'obbligo, di comprare (opzione call) o vendere (opzione put) una data quantità di un bene (sottostante) ad un prezzo prefissato (strike price o prezzo di esercizio) entro una certa data (scadenza o maturità), nel qual caso si parla di opzione americana, o al raggiungimento della stessa, nel qual caso si parla di opzione europea.

Il bene sottostante al contratto di opzione può essere:

- un'attività finanziaria, come azioni, obbligazioni, valute, strumenti finanziari derivati, ecc.;
- una merce, come petrolio, oro, grano, ecc.;
- un evento di varia natura.

In ogni caso il sottostante deve essere scambiato su un mercato con quotazioni ufficiali o pubblicamente riconosciute ovvero, nel caso di evento, oggettivamente riscontrabile.

Le opzioni si distinguono in:

- "at the money" quando il prezzo di esercizio è esattamente pari al prezzo corrente (il valore intrinseco è quindi nullo);
- "in the money" quando l'acquirente percepisce un profitto dall'esercizio (valore intrinseco positivo, cosiddetto pay-off positivo): pertanto, una call è "in the money" quando lo strike è inferiore allo spot, mentre, al contrario, una put è "in the money" quando lo strike è superiore allo spot (quando questa differenza è molto ampia si parla di opzioni "deep in the money");
- "out of the money" quando all'esercizio del diritto non corrisponderebbe alcun pay-off positivo per l'acquirente (il valore intrinseco avrebbe valore negativo il che peraltro non si verifica in quanto l'acquirente dell'opzione rinuncia all'esercizio): pertanto, una call è "out of the money" quando lo strike è superiore allo spot, mentre una put è "out of the money" quando lo strike è inferiore allo spot. Nel caso in cui la differenza sia molto ampia si parla di opzione "deep out of the money".



L'esecuzione del contratto, per le opzioni "in the money", può realizzarsi:

- con l'effettiva consegna del bene sottostante, e allora si parla di consegna fisica o physical delivery;
- con la consegna del differenziale in denaro tra il prezzo corrente del sottostante e il prezzo di esercizio (cash settlement).

CERTIFICATI

I certificati sono strumenti finanziari derivati negoziati sui mercati regolamentati che replicano, con o senza effetto leva, l'andamento dell'attività sottostante. I **certificati senza effetto leva**, anche detti investment certificates, costituiscono, sia in termini di capitale investito che in termini di rischio, un'alternativa all'investimento diretto nel sottostante. In questa categoria sono ricompresi: i certificati che replicano la performance dell'underlying (detti comunemente benchmark), vantaggiosi in caso di sottostanti altrimenti difficilmente raggiungibili da investitori privati (quali ad esempio indici, valute, future sul petrolio, oro e argento) e i certificati che permettono, attraverso opzioni a carattere accessorio, la realizzazione di strategie di investimento più complesse (che mirano ad esempio alla protezione parziale o totale del capitale investito oppure all'ottenimento di performance migliori di quelle ottenute dal sottostante stesso in particolari condizioni di mercato). I primi sono ricompresi nel segmento investment certificates classe a) di SeDex, i secondi nel segmento investment certificates classe b).

I **certificati con leva**, detti anche leverage certificates, possono essere sia bull che bear. I bull leverage certificates sono strumenti finanziari che consentono all'investitore di assumere una posizione rialzista (per l'appunto bull) sul sottostante, impiegando solo una frazione del valore richiesto per l'acquisto dello stesso; acquistare un certificato con leva del tipo bull equivale infatti, dal punto di vista finanziario, ad acquistare il sottostante e contestualmente accendere un finanziamento con l'emittente per un importo pari al valore dello strike price.

I bear leverage certificates sono strumenti finanziari che consentono all'investitore di assumere una posizione ribassista (per l'appunto bear) sul sottostante: acquistare un certificato con leva del tipo bear equivale finanziariamente a vendere il sottostante allo scoperto e contestualmente effettuare un deposito, presso l'emittente, pari ad un importo corrispondente allo strike price, per un periodo coincidente alla vita residua del certificato.

Mentre i certificati con leva si adattano maggiormente ad investitori con una buona preparazione tecnico-finanziaria che tendono ad avere una strategia di investimento altamente speculativa ed un orizzonte temporale mediamente di breve periodo, i certificati senza leva rispondono a logiche di investimento più conservative e orientate al medio - lungo termine.

WARRANT

I warrant sono strumenti finanziari negoziabili che conferiscono al detentore il diritto di acquistare dall'emittente o di vendere a quest'ultimo titoli a reddito fisso o azioni secondo precise modalità.

COVERED WARRANT

Nella definizione offerta da Borsa Italiana, i covered warrant sono strumenti finanziari derivati messi da un intermediario finanziario, che conferiscono all'acquirente il diritto di acquistare (covered warrant call) o vendere (covered warrant put) un'attività sottostante a un prezzo prestabilito (prezzo di esercizio o strike price) a (o entro) una prefissata scadenza.

Nonostante le numerose analogie con le opzioni, i covered warrant si differenziano per alcuni particolari:

- sono rappresentati da un titolo, ossia sono cartolarizzati, mentre le opzioni sono contratti;
- possono essere emessi soltanto da istituzioni bancarie (in genere banche di investimento);
- sono negoziati su un mercato a pronti e non sul mercato dei derivati;
- hanno una scadenza più elevata.

a8. Titoli obbligazionari con componente derivativa (c.d. titoli strutturati)

Sono definiti titoli strutturati le obbligazioni il cui rimborso e/o la cui remunerazione viene indicizzata all'andamento dei prezzi di una delle seguenti attività finanziarie:

I azioni o panieri di azioni quotate in Borsa o in un altro stato;

II indici azionari o panieri di indici azionari;

III valute;

IV quote o azioni di OICR;

V merci per le quali esista un mercato di riferimento caratterizzato dalla disponibilità di informazioni continue e aggiornate sui prezzi delle attività negoziate.

Le obbligazioni strutturate hanno come caratteristica comune modalità particolari di calcolo della cedola o del valore di rimborso, a volte particolarmente complesse. Alla categoria delle strutturate appartengono varie tipologie di obbligazioni. Alcune di queste mantengono la caratteristica tipica dell'obbligazione, e cioè la restituzione del capitale investito, presentando elementi di varia complessità per la determinazione degli interessi. Esempi di questo tipo sono le obbligazioni il cui rendimento, in quanto collegato ad eventi non conosciuti al momento dell'emissione, è incerto (ad esempio le obbligazioni reverse floater e quelle linked), ovvero quelle con cedole inizialmente determinate ma non costanti nel tempo (ad esempio, le cosiddette step down e step up). Altre obbligazioni strutturate, invece, presentano notevoli differenze rispetto al concetto tradizionale di obbligazione, poiché non garantiscono la integrale restituzione del capitale. Costituisce, questa, una caratteristica di assoluto rilievo per il risparmiatore, in quanto muta radicalmente il profilo di rischio dell'investimento e, specie nel passato, non sempre se ne è avuta consapevolezza. Appartengono a questo tipo le reverse. Le obbligazioni strutturate possono essere ammesse alla quotazione ufficiale di borsa. In questo caso gli emittenti sono tenuti a pubblicare il prospetto di quotazione dove sono descritte, anche attraverso opportune esemplificazioni, le caratteristiche del prodotto, il potenziale rendimento a fronte di possibili scenari futuri ipotizzati e i particolari aspetti di rischiosità alle stesse connessi.

Non tutte le obbligazioni strutturate sono quotate su mercati regolamentati e, qualora lo siano, i livelli di liquidità osservati non sono elevati. Questa circostanza può creare difficoltà nel caso in cui il sottoscrittore volesse vendere anticipatamente il proprio titolo, in quanto i prezzi potrebbero non riflettere il valore reale, anche perché il risparmiatore potrebbe trovarsi nelle condizioni di dover vendere l'obbligazione allo stesso emittente in posizione di unico compratore presente sul mercato.



a9. Prodotti assicurativi finanziari

Sono prodotti assicurativi finanziari le polizze unit linked ed index linked ("prodotti finanziari-assicurativi" del ramo vita III) nonché i contratti di capitalizzazione ("prodotti finanziari-assicurativi" del ramo vita V). I prodotti assicurativi finanziari si caratterizzano per l'esistenza di un impiego del capitale raccolto, di un'aspettativa di rendimento correlato a tale investimento, di un rischio finanziario ad esso connesso. Infatti, la dinamica economica sottesa a detta tipologia di prodotti prevede la presenza di una prestazione contrattuale che trasferisce a carico del sottoscrittore il rischio finanziario dell'investimento dei premi raccolti operato dall'impresa di assicurazione. Ne discende che la prestazione contrattuale connessa alla neutralizzazione del rischio demografico assume al più un carattere residuale, determinando quindi una mutazione della funzione tipica del contratto assicurativo.

POLIZZE INDEX LINKED

Le polizze index linked sono contratti di assicurazione sulla vita in cui il valore delle prestazioni è collegato (rectius indicizzato) all'andamento di un determinato indice o di un altro valore di riferimento. In questo tipo di contratti, l'indicizzazione serve ad adeguare, alle scadenze previste, il valore delle prestazioni assicurative legando il rendimento della polizza a un indice finanziario o all'andamento di un altro valore di riferimento. I titoli sono individuati dalla compagnia di assicurazioni tra quelli indicati come ammissibili ai sensi della normativa assicurativa. È possibile classificare le polizze index linked in tre categorie:

- I pure: il contratto non prevede né un rendimento minimo, né la restituzione del capitale. Di conseguenza il guadagno o la perdita sono legati alle fluttuazioni dell'indice di riferimento;
- II a capitale parzialmente garantito: il contratto prevede che anche in caso di andamento negativo dell'indice di riferimento all'assicurato spetti la parziale restituzione del capitale investito;
- III a capitale garantito: il contratto prevede la restituzione del premio versato o investito. Nel caso delle index linked a rendimento minimo all'assicurato è restituito il capitale maggiorato di un tasso di interesse fisso annuo.

POLIZZE UNIT LINKED

Le assicurazioni unit linked sono contratti in cui l'entità del capitale assicurato dipende dall'andamento del valore delle quote di fondi di investimento interni (appositamente costituiti dall'impresa di assicurazione) o da fondi esterni (OICR, Organismi di investimento collettivo del risparmio) in cui vengono investiti i premi versati, dedotti i caricamenti, il costo per la copertura caso morte, le eventuali coperture accessorie e le commissioni di gestione. Analogamente alle index linked anche le polizze unit linked possono essere classificate in polizze:

- I pure: in cui può verificarsi una perdita nel caso di deprezzamento delle quote del fondo;
- II garantite: in cui si garantisce all'assicurato il rimborso del capitale investito eventualmente rivalutato di un determinato tasso di interesse.

b. I rischi ed il funzionamento delle performance degli investimenti in strumenti finanziari

Per apprezzare il rischio ed il funzionamento delle performance derivanti da un investimento in strumenti finanziari è necessario tenere presenti i seguenti elementi:

- I la variabilità del prezzo dello strumento finanziario e di eventuali flussi cedolari e/o dividendi, laddove previsti;
- II la sua liquidità;
- III la valuta in cui è denominato;
- IV gli altri fattori fonte di rischi generali.

Inoltre specifiche considerazioni sono sviluppate in merito agli strumenti finanziari derivati, alle gestioni di portafogli e ai prodotti assicurativi finanziari (V).

I. Variabilità del prezzo e di eventuali flussi cedolari e/o dividendi

Il prezzo ed eventuali flussi cedolari e/o dividendi di ciascun strumento finanziario dipendono da numerose circostanze e possono variare in modo più o meno accentuato a seconda della sua natura.

I.i TITOLI AZIONARI E OBBLIGAZIONARI

A parità di altre condizioni, un titolo azionario è più rischioso di un titolo obbligazionario, in quanto la remunerazione spettante a chi lo possiede è maggiormente legata all'andamento economico della società emittente. Il detentore di titoli obbligazionari rischierà di non essere remunerato solo in caso di dissesto finanziario della società emittente. Inoltre, in caso di fallimento della società emittente, i detentori di titoli obbligazionari potranno partecipare, con gli altri creditori, alla suddivisione - che comunque si realizza in tempi solitamente molto lunghi - dei proventi derivanti dal realizzo delle attività della società, mentre è molto improbabile che i detentori di titoli azionari possano vedersi restituire una parte di quanto investito.

I.ii RISCHIO SPECIFICO E RISCHIO GENERICO

Sia per i titoli azionari che per i titoli obbligazionari, il rischio può essere idealmente scomposto in due componenti: il rischio specifico ed il rischio generico (o sistematico). Il rischio specifico dipende dalle caratteristiche peculiari dell'emittente e può essere diminuito sostanzialmente attraverso la suddivisione del proprio investimento tra titoli emessi da emittenti diversi (diversificazione del portafoglio), mentre il rischio sistematico rappresenta quella parte di variabilità del prezzo di ciascun titolo che dipende dalle fluttuazioni del mercato e non può essere eliminato per il tramite della diversificazione. Il rischio sistematico per i titoli azionari trattati su un mercato regolamentato si origina dalle variazioni del mercato in generale; variazioni che possono essere identificate nei movimenti dell'indice del mercato. Il rischio sistematico dei titoli obbligazionari si origina dalle fluttuazioni dei tassi d'interesse di mercato che si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) dei titoli in modo tanto più accentuato quanto più lunga è la loro vita residua; la vita residua di un titolo ad una certa data è rappresentata dal periodo di tempo che deve trascorrere da tale data al momento del suo rimborso. Inoltre le fluttuazioni dei tassi di interesse di mercato si ripercuotono sui prezzi dei titoli a tasso fisso in modo più accentuato che sui prezzi dei titoli a tasso variabile (cfr. infra par. I.iv).



I.iii RISCHIO EMITTENTE

Per gli investimenti in strumenti finanziari è fondamentale apprezzare la solidità patrimoniale delle società emittenti e le prospettive economiche delle medesime, tenuto conto delle caratteristiche dei settori in cui le stesse operano. Si deve considerare che i prezzi dei titoli azionari riflettono in ogni momento una media delle aspettative che i partecipanti al mercato hanno circa le prospettive di guadagno delle imprese emittenti. Con riferimento ai titoli obbligazionari, il rischio che le società o gli enti finanziari emittenti non siano in grado di pagare gli interessi o di rimborsare il capitale prestatato si riflette nella misura dei rendimenti che tali obbligazioni garantiscono all'investitore. Quanto maggiore è la rischiosità percepita dell'emittente tanto maggiore è il rendimento che le obbligazioni dovranno corrispondere all'investitore.

Agenzie specializzate indipendenti pubblicano un giudizio (rating) riguardante il merito di credito di un emittente o di una particolare emissione, espresso da un codice alfanumerico. Il rating fornisce un'informazione sul grado di rischio degli emittenti, ossia sulla capacità di assolvere puntualmente ai propri impegni di pagamento. Le agenzie di rating assegnano un punteggio (il rating, appunto) sulla base di una graduatoria (o scala di valutazione). Il giudizio può anche differire in funzione dell'agenzia che ha condotto la valutazione. Nel fornire il proprio giudizio le agenzie di rating si basano su un'analisi dettagliata della situazione finanziaria della società da valutare (financial profile), sull'analisi del settore di appartenenza della società e sul posizionamento di questa all'interno del settore (business profile). Il giudizio di rating è anche sottoposto a periodiche revisioni al fine di cogliere tempestivamente eventuali cambiamenti all'interno della società o del settore di appartenenza: nel caso di miglioramento del giudizio si parla di upgrade, mentre nel caso di peggioramento di downgrade. Si distingue tra rating dell'emittente e rating di un'emissione. Il rating di un emittente (detto anche rating di controparte o issuer credit rating) fornisce una valutazione globale della solvibilità di un determinato soggetto. Il rating di un'emissione può differire da quello dell'emittente perché alcune obbligazioni sono assistite da garanzie specifiche, che aumentano la probabilità di un loro integrale rimborso a scadenza anche in caso di insolvenza dell'emittente. Il rating è uno strumento utile per un investitore poiché gli consente di valutare il rischio di credito connesso all'investimento in un determinato strumento finanziario e, dunque, il rendimento atteso ad esso associato. Di norma, quanto maggiore è il rating di una società, tanto minore è il rischio per l'investitore di non vedersi remunerato il proprio credito e quindi tanto minore è il tasso di interesse pagato dall'emittente. Di seguito si riporta una tabella con le scale di rating delle tre principali agenzie specializzate (Standard & Poor's, Fitch e Moody's).

I.iii.1 TITOLI INVESTMENT GRADE

S&P o Fitch AAA e Moody's Aaa: è il rating più alto. Indica estrema qualità. La capacità di rimborso dell'emittente è pressoché garantita e il titolo è solo minimamente sensibile alle circostanze avverse.

S&P o Fitch AA+, AA, AA- e Moody's Aa1, Aa2, Aa3: indica alta qualità. L'obbligazione è poco sensibile alle circostanze avverse. La capacità di rimborso dell'emittente è comunque ben garantita.

S&P o Fitch A+, A, A-, Moody's A1, A2, A3: indica medio-alta qualità. L'obbligazione è moderatamente sensibile alle circostanze avverse. La capacità di rimborso dell'emittente è comunque buona.

S&P o Fitch BBB+, BBB, BBB- e Moody's Baa1, Baa2, Baa3: indica media qualità. Emittente in grado di provvedere al rimborso, ma con potenziali problemi di solvibilità a fronte di condizioni economiche avverse.

I.iii.2 TITOLI SPECULATIVE GRADE

S&P o Fitch BB+, BB, BB- e Moody's Ba1, Ba2, Ba3: titoli con significative caratteristiche speculative, dalla solidità incerta, molto sensibili a circostanze di mercato avverse. Emittente in grado di rimborsare a fronte di condizioni economiche stabili o favorevoli.

S&P o Fitch B+, B, B- e Moody's B1, B2, B3: titoli molto speculativi, dalla solidità scarsa. Particolare incertezza sul rimborso del capitale a scadenza, molto dipendente da un contesto di mercato favorevole.

S&P o Fitch CCC+, CCC, CCC- e Moody's Caa1, Caa2, Caa3: titoli molto rischiosi, dalla solidità molto scarsa, con alta probabilità di insolvenza in un contesto di mercato sfavorevole.

S&P o Fitch CC e Moody's Ca: situazione vicina all'insolvenza con minime possibilità di recupero.

S&P o Fitch SD, RD, D e Moody's C: situazione di insolvenza, default effettivo o annunciato con probabilità di recupero prossime allo zero.

I.iv RISCHIO D'INTERESSE

Con riferimento ai titoli obbligazionari, l'investitore deve tener presente che la misura effettiva dei rendimenti si adegua continuamente alle condizioni di mercato attraverso variazioni del prezzo dei titoli stessi. Il rendimento effettivo di un titolo obbligazionario si avvicinerà a quello incorporato nel titolo stesso al momento dell'acquisto solo nel caso in cui il titolo stesso venisse detenuto dall'investitore fino alla scadenza. Qualora l'investitore avesse necessità di smobilizzare l'investimento prima della scadenza del titolo, il rendimento effettivo potrebbe rivelarsi diverso da quello garantito dal titolo al momento del suo acquisto. In particolare, per i titoli che prevedono il pagamento di interessi in modo predefinito e non modificabile nel corso della durata del prestito (titoli a tasso fisso), più lunga è la vita residua maggiore è la variabilità del prezzo del titolo stesso rispetto a variazioni dei tassi d'interesse di mercato. Ad esempio, si consideri un titolo zero coupon - titolo a tasso fisso che prevede il pagamento degli interessi in un'unica soluzione alla fine del periodo - con vita residua 10 anni e rendimento del 10% all'anno; l'aumento di un punto percentuale dei tassi di mercato determina, per il titolo suddetto, una diminuzione del prezzo del 8,6%. È dunque importante per l'investitore verificare entro quali tempi potrà avere necessità di smobilizzare l'investimento.

Il rischio di tasso di un'obbligazione è funzione della sua duration. La duration viene utilizzata quale indicatore di rischio dei titoli obbligazionari presenti in portafoglio. La duration di un'obbligazione è definita come scadenza media dei flussi di cassa attesi, ponderata per il contributo del valore attuale di ciascun flusso alla formazione del prezzo. A un'elevata duration corrisponde un'elevata sensibilità del prezzo del titolo al variare del tasso di rendimento e viceversa. Essa permette di misurare (con una certa approssimazione) la variazione del prezzo di un titolo obbligazionario a seguito della variazione del livello dei tassi di interesse. La duration è pari alla durata anagrafica per i titoli privi di cedola (zero coupon bond), mentre è sempre inferiore alla durata nel caso di titoli muniti di cedola. A parità di scadenza e di altre condizioni, la duration è più elevata per i titoli con cedola relativamente bassa e tende a diminuire all'aumentare del tasso di rendimento.



I.v EFFETTO DELLA DIVERSIFICAZIONE DEGLI INVESTIMENTI. BENEFICI E RISCHI DEGLI ORGANISMI DI INVESTIMENTO COLLETTIVO

Il rischio specifico di un particolare strumento finanziario può essere ridotto attraverso la diversificazione, cioè suddividendo l'investimento tra più strumenti finanziari. La diversificazione può tuttavia risultare costosa e difficile da attuare per un investitore con un patrimonio limitato. L'investitore può raggiungere un elevato grado di diversificazione a costi contenuti investendo il proprio patrimonio in quote o azioni di organismi di investimento collettivo (fondi comuni d'investimento e Società d'investimento a capitale variabile - SICAV). Questi organismi investono le disponibilità versate dai risparmiatori tra le diverse tipologie di titoli previsti dai regolamenti o programmi di investimento adottati. Con riferimento a fondi comuni aperti, ad esempio, i risparmiatori possono entrare o uscire dall'investimento acquistando o vendendo le quote del fondo sulla base del valore teorico (maggiorato o diminuito delle commissioni previste) della quota; valore che si ottiene dividendo il valore dell'intero portafoglio gestito del fondo, calcolato ai prezzi di mercato, per il numero delle quote in circolazione. Al di là del beneficio della diversificazione, occorre sottolineare che gli investimenti in quote di organismi di investimento collettivo presentano gli stessi fattori di rischio tipici degli strumenti finanziari in cui prevedono d'investire; inoltre i fondi che investono solo in titoli emessi da società operanti in un particolare settore o in titoli emessi da società aventi sede in determinati Stati oppure non sufficientemente diversificati presentano anche un rischio specifico. In aggiunta, le strategie di investimento del fondo possono implicare scostamenti della performance nei confronti del parametro di riferimento.

Gli ETF presentano gli stessi rischi e gli stessi benefici dei normali fondi d'investimento, con la differenza che i primi si limitano a replicare la performance dell'indice con una gestione totalmente passiva, mentre i secondi sono caratterizzati da una gestione attiva e presentano di norma un rendimento diverso da quello del benchmark di riferimento. Gli ETF tradizionali replicano l'indice di riferimento acquistando direttamente i titoli che compongono l'indice in proporzione al loro peso. Gli ETF "sintetici" invece investono in derivati legati agli indici di mercato: rispetto agli ETF tradizionali, possono essere costruiti per moltiplicare i rendimenti (in positivo e in negativo) dell'indice di riferimento (effetto moltiplicativo pari a 2 o anche a 3) o per ottenere rendimenti di segno opposto rispetto a quelli dell'indice di riferimento (ETF ribassisti). Rispetto a quelli tradizionali, gli ETF sintetici presentano anche tutti i rischi tipici dei derivati (si veda infra par. "Rischiosità degli investimenti in strumenti finanziari derivati": effetto leva, rischio di controparte in caso di derivati non negoziati in mercati regolamentati, ecc.). In genere, gli ETC investono in derivati e non fisicamente in una commodity, quindi presentano tutti i rischi tipici degli ETF sintetici. Inoltre, a differenza degli ETF (che hanno un patrimonio separato da quello dell'emittente), chi sottoscrive un ETC è esposto al rischio di insolvenza dell'emittente (analogamente a chi sottoscrive un'obbligazione). Gli ETN (Exchange Traded Notes) non fruttano interessi e non distribuiscono cedole o dividendi. A differenza degli ETF, i sottoscrittori di ETN diventano creditori della banca emittente, esponendosi al rischio di insolvenza della stessa.

II. Liquidità

La liquidità di uno strumento finanziario consiste nella sua attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore. Essa dipende dalle caratteristiche del mercato in cui il titolo è trattato e dalle caratteristiche del titolo stesso. In generale, a parità di altre condizioni, i titoli trattati su mercati regolamentati sono più liquidi dei titoli non trattati su detti mercati. Questo in quanto la domanda e l'offerta di titoli viene convogliata in gran parte su tali mercati e quindi i prezzi ivi rilevati sono più affidabili quali indicatori dell'effettivo valore degli strumenti finanziari. Occorre tuttavia considerare che lo smobilizzo di titoli trattati in mercati regolamentati a cui sia difficile accedere, perché aventi sede in Paesi lontani o per altri motivi, può comunque comportare per l'investitore difficoltà di liquidare i propri investimenti e la necessità di sostenere costi aggiuntivi.

Con riferimento alle caratteristiche del titolo, le obbligazioni strutturate o con complessi meccanismi di indicizzazione del tasso di interesse presentano di norma un grado di liquidità inferiore a quello dei titoli non strutturati di analoga scadenza.

Lo smobilizzo di uno strumento illiquido può comportare tempi lunghi e/o condizioni di prezzo molto svantaggiose; nei casi più gravi di illiquidità, gli strumenti non possono essere smobilizzati prima della loro scadenza. Di conseguenza, l'investimento in uno strumento illiquido non è compatibile con un orizzonte temporale di breve termine; nei casi di strumenti finanziari particolarmente illiquidi, l'investimento non è compatibile con un orizzonte temporale inferiore alla vita residua del titolo.

Il grado di liquidità di uno strumento finanziario può variare nel tempo: titoli liquidi al momento dell'acquisto possono diventare illiquidi nel corso della loro vita per le mutate condizioni di mercato o dell'emittente.

III. Valuta di denominazione

Qualora uno strumento finanziario sia denominato in una valuta diversa da quella di riferimento per l'investitore, tipicamente l'Euro per l'investitore italiano, al fine di valutare la rischiosità complessiva dell'investimento occorre tenere presente la volatilità del rapporto di cambio tra la valuta di riferimento (Euro) e la valuta estera in cui è denominato l'investimento. L'investitore deve considerare che i rapporti di cambio con le valute di molti Paesi, in particolare di quelli in via di sviluppo, sono altamente volatili e che comunque l'andamento dei tassi di cambio può condizionare il risultato complessivo dell'investimento.

IV. Altri fattori fonte di rischi generali

IV.i OPERAZIONI RELATIVE A STRUMENTI EMESSI OVVERO ESEGUITE IN MERCATI AVENTI SEDE IN ALTRE GIURISDIZIONI

Quando uno strumento finanziario è emesso in un Paese diverso da quello di riferimento dell'investitore, e/o è quotato su un mercato avente sede all'estero le operazioni eseguite su tali mercati, incluse le operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari trattati anche in mercati nazionali, potrebbero esporre l'investitore a rischi aggiuntivi. Tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotte garanzie e protezioni agli investitori. Prima di eseguire qualsiasi operazione su tali mercati, l'investitore dovrebbe informarsi sulle regole che riguardano tali operazioni. Deve inoltre considerare che, in tali casi, l'autorità di controllo sarà impossibilitata ad assicurare il rispetto delle norme vigenti nelle giurisdizioni dove le operazioni sono eseguite. L'investitore dovrebbe quindi informarsi circa le norme vigenti su tali mercati e le eventuali azioni che possono essere intraprese con riferimento a tali operazioni.

IV.ii OPERAZIONI ESEGUITE FUORI DA SEDI DI NEGOZIAZIONE

Un mercato regolamentato è un sistema multilaterale amministrato e/o gestito da un gestore del mercato, che consente o facilita l'incontro, al suo interno e in base alle sue regole non discrezionali, di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari, in modo da dare luogo a contratti relativi



a strumenti finanziari ammessi alla negoziazione conformemente alle sue regole e/o ai suoi sistemi, e che è autorizzato e funziona regolarmente. I sistemi multilaterali di negoziazione sono sistemi multilaterali gestiti da un'impresa di investimento o da un gestore del mercato che consentono l'incontro, al suo interno e in base a regole non discrezionali, di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari. I sistemi organizzati di negoziazione sono sistemi multilaterali, diversi da un mercato regolamentato o da un sistema multilaterale di negoziazione, che consentono l'interazione tra interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a obbligazioni, strumenti finanziari strutturati, quote di emissioni e strumenti derivati, in modo da dare luogo a contratti. Gli internalizzatori sistematici sono imprese di investimento che in modo organizzato, frequente, sistematico e sostanziale negoziano per conto proprio eseguendo gli ordini dei clienti al di fuori di un mercato regolamentato, di un sistema multilaterale di negoziazione o di un sistema organizzato di negoziazione senza gestire un sistema multilaterale. Il modo frequente e sistematico si misura per numero di negoziazioni fuori listino (OTC) su strumenti finanziari effettuate per conto proprio eseguendo gli ordini dei Clienti. Il modo sostanziale si misura per dimensioni delle negoziazioni OTC effettuate dal soggetto su uno specifico strumento finanziario in relazione al totale delle negoziazioni effettuate sullo strumento finanziario dal soggetto medesimo o all'interno dell'Unione Europea. Gli intermediari possono eseguire operazioni fuori dai mercati regolamentati/sistemi multilaterali di negoziazione/sistemi organizzati di negoziazione/internalizzatori sistematici, anche ponendosi in diretta contropartita del Cliente (agire, cioè, in conto proprio). Per le operazioni effettuate fuori dalle sedi di negoziazione può risultare difficoltoso o impossibile liquidare uno strumento finanziario o apprezzarne il valore effettivo e valutare l'effettiva esposizione al rischio, in particolare qualora lo strumento finanziario non sia trattato su alcun mercato regolamentato. Per questi motivi, tali operazioni comportano l'assunzione di rischi più elevati. Prima di effettuare tali tipologie di operazioni l'investitore deve assumere tutte le informazioni rilevanti sulle medesime, le norme applicabili ed i rischi conseguenti.

V. Altri fattori di rischio specifici di alcuni strumenti/servizi finanziari

V.i RISCHIOSITÀ DEGLI INVESTIMENTI IN STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI

Gli strumenti finanziari derivati sono caratterizzati da una rischiosità molto elevata il cui apprezzamento da parte dell'investitore è ostacolato dalla loro complessità. È quindi necessario che l'investitore concluda un'operazione avente ad oggetto tali strumenti solo dopo averne compreso la natura ed il grado di esposizione al rischio che essa comporta. Si consideri che, in generale, la negoziazione di strumenti finanziari derivati non è adatta per molti investitori.

Gli strumenti finanziari derivati possono esporre il patrimonio del Cliente al rischio di perdite anche superiori al capitale inizialmente investito (c.d. "effetto leva"), nonché, a seconda del sottostante, l'esposizione al rischio di cambio (quando il sottostante è una valuta), al rischio di oscillazione dei tassi di interesse (quando il sottostante è, appunto, un tasso di interesse) o del valore di indici, merci o altri sottostanti. I rischi sopra illustrati sono comuni anche agli strumenti finanziari complessi che hanno una componente in derivati (es: obbligazioni strutturate). Nel caso degli strumenti finanziari non negoziati nei mercati regolamentati, a tali rischi si aggiunge quello della affidabilità della controparte dei diversi contratti derivati. Si illustrano di seguito alcune caratteristiche di rischio dei più diffusi strumenti finanziari derivati.

V.i.1 RISCHI DEI FUTURES

• L'effetto leva

Le operazioni su futures comportano un elevato grado di rischio. L'ammontare del margine iniziale è ridotto (pochi punti percentuali) rispetto al valore dei contratti e ciò produce il così detto "effetto di leva". Questo significa che un movimento dei prezzi di mercato relativamente piccolo avrà un impatto proporzionalmente più elevato sui fondi depositati presso l'intermediario: tale effetto potrà risultare a sfavore o a favore dell'investitore. Il margine versato inizialmente, nonché gli ulteriori versamenti effettuati per mantenere la posizione, potranno di conseguenza andare perduti completamente. Nel caso i movimenti di mercato siano a sfavore dell'investitore, egli può essere chiamato a versare fondi ulteriori con breve preavviso al fine di mantenere aperta la propria posizione in futures. Se l'investitore non provvede ad effettuare i versamenti aggiuntivi richiesti entro il termine comunicato, la posizione può essere liquidata in perdita e l'investitore sarà debitore di ogni altra passività prodottasi.

• Ordini e strategie finalizzate alla riduzione del rischio

Talune tipologie di ordini finalizzate a ridurre le perdite entro certi ammontari massimi predeterminati possono risultare inefficaci in quanto particolari condizioni di mercato potrebbero rendere impossibile l'esecuzione di tali ordini. Anche strategie d'investimento che utilizzano combinazioni di posizioni, quali le "proposte combinate standard" potrebbero avere la stessa rischiosità di singole posizioni "lunghe" o "corte".

V.i.2 RISCHI DELLE OPZIONI

Le operazioni in opzioni comportano un elevato livello di rischio. L'investitore che intenda negoziare opzioni deve preliminarmente comprendere il funzionamento delle tipologie di contratti che intende negoziare (put e call).

• L'acquisto di un'opzione

L'acquisto di un'opzione è un investimento altamente volatile ed è possibile che l'opzione giunga a scadenza senza alcun valore. In tal caso, l'investitore avrà perso l'intera somma utilizzata per l'acquisto del premio più le commissioni. A seguito dell'acquisto di un'opzione, l'investitore può mantenere la posizione fino a scadenza o effettuare un'operazione di segno inverso, oppure, per le opzioni di tipo "americano", esercitarla prima della scadenza. L'esercizio dell'opzione può comportare o l'incasso di un differenziale in denaro oppure l'acquisto o la consegna dell'attività sottostante. Se l'opzione ha per oggetto contratti futures, l'esercizio della medesima determinerà l'assunzione di una posizione in futures e le connesse obbligazioni concernenti l'adeguamento dei margini di garanzia. Un investitore che si accingesse ad acquistare un'opzione relativa ad un'attività il cui prezzo di mercato fosse molto distante dal prezzo a cui risulterebbe conveniente esercitare l'opzione (deep out of the money), deve considerare che la possibilità che l'esercizio dell'opzione diventi profittevole è remota.

• La vendita di un'opzione

La vendita di un'opzione comporta in generale l'assunzione di un rischio molto più elevato di quello relativo al suo acquisto. Infatti, anche se il premio ricevuto per l'opzione venduta è fisso, le perdite che possono prodursi in capo al venditore dell'opzione possono essere potenzialmente illimitate. Se il prezzo di mercato dell'attività sottostante si muove in modo sfavorevole, il venditore dell'opzione sarà obbligato ad adeguare i margini di garanzia al fine di mantenere



la posizione assunta. Se l'opzione venduta è di tipo "americano", il venditore potrà essere in qualsiasi momento chiamato a regolare l'operazione in denaro o ad acquistare o consegnare l'attività sottostante. Nel caso l'opzione venduta abbia ad oggetto contratti futures, il venditore assumerà una posizione in futures e le connesse obbligazioni concernenti l'adeguamento dei margini di garanzia. L'esposizione al rischio del venditore può essere ridotta detenendo una posizione sul sottostante (titoli, indici o altro) corrispondente a quella con riferimento alla quale l'opzione è stata venduta.

V.i.3 GLI ALTRI FATTORI FONTE DI RISCHIO COMUNI ALLE OPERAZIONI IN FUTURES E OPZIONI

• Termini e condizioni contrattuali

L'investitore deve informarsi presso il proprio intermediario circa i termini e le condizioni dei contratti derivati su cui ha intenzione di operare. Particolare attenzione deve essere prestata alle condizioni per le quali l'investitore può essere obbligato a consegnare o a ricevere l'attività sottostante il contratto futures e, con riferimento alle opzioni, alle date di scadenza e alle modalità di esercizio. In talune particolari circostanze le condizioni contrattuali potrebbero essere modificate con decisione dell'organo di vigilanza del mercato o della clearing house al fine di incorporare gli effetti di cambiamenti riguardanti le attività sottostanti.

• Sospensione o limitazione degli scambi e della relazione tra i prezzi

Condizioni particolari di illiquidità del mercato nonché l'applicazione di talune regole vigenti su alcuni mercati (quali le sospensioni derivanti da movimenti di prezzo anomali c.d. circuit breakers), possono accrescere il rischio di perdite rendendo impossibile effettuare operazioni o liquidare o neutralizzare le posizioni. Nel caso di posizioni derivanti dalla vendita di opzioni ciò potrebbe incrementare il rischio di subire delle perdite. Si aggiunga che le relazioni normalmente esistenti tra il prezzo dell'attività sottostante e lo strumento derivato potrebbero non tenere quando, ad esempio, un contratto futures sottostante ad un contratto di opzione fosse soggetto a limiti di prezzo mentre l'opzione non lo fosse. L'assenza di un prezzo del sottostante potrebbe rendere difficoltoso il giudizio sulla significatività della valorizzazione del contratto derivato.

• Rischio di cambio

I guadagni e le perdite relativi a contratti denominati in divise diverse da quella di riferimento per l'investitore potrebbero essere condizionati dalle variazioni dei tassi di cambio.

V.ii RISCHIOSITÀ DEGLI INVESTIMENTI IN CERTIFICATI

I certificati possono avere come sottostanti una vasta gamma di attività: azioni, panieri di azioni o indici, divise, metalli preziosi, merci, ecc.. Essi presentano una grande varietà di profili di rischio/rendimento, che dipendono da diversi fattori: a) tipologia di sottostante e strategie di investimento seguite; b) presenza o meno di una garanzia di rimborso del capitale; c) utilizzo o meno della leva. I rischi di mercato dei certificati sono legati alle variazioni che intervengono nel valore di mercato delle attività sottostanti: prezzi delle azioni o delle commodities, variazioni dei tassi d'interesse, variazioni delle volatilità, ecc.. Essi sono più elevati in caso di utilizzo della leva e di assenza di una protezione a scadenza del capitale investito: nel contempo, la presenza di una protezione sul capitale investito riduce la performance positiva del certificato in caso di variazioni favorevoli del prezzo del sottostante. Nel caso in cui l'investitore decida di smobilizzare i certificati detenuti prima della loro scadenza naturale, esiste un rischio di liquidità, che tende a ridursi in presenza di mercati secondari sui quali i certificati possono essere scambiati. Trattandosi di titoli emessi da una banca, i certificati sono soggetti al rischio emittente, che riguarda la possibilità che la banca che li ha emessi non sia in grado di adempiere agli obblighi contrattuali connessi a tali strumenti finanziari.

V.iii RISCHIOSITÀ DEI PRODOTTI ASSICURATIVI FINANZIARI

I rischi di mercato dei prodotti assicurativi finanziari sono legati ai fattori che incidono sul valore di mercato degli strumenti finanziari sui quali vengono investiti i premi. Tali rischi sono più contenuti in caso di presenza di garanzie sul rimborso e/o sul rendimento minimo a scadenza.

V.iv RISCHIOSITÀ DI UNA LINEA DI GESTIONE DI PORTAFOGLI

Il servizio di gestione di portafogli consente di avvalersi delle conoscenze e dell'esperienza di professionisti del settore nella scelta degli strumenti finanziari in cui investire e nell'esecuzione delle relative operazioni.

L'investitore, con le modalità concordate, può intervenire direttamente nel corso dello svolgimento del servizio di gestione impartendo istruzioni vincolanti per il gestore. La rischiosità della linea di gestione è espressa dalla variabilità dei risultati economici conseguiti dal gestore.

L'investitore può orientare la rischiosità del servizio di gestione definendo contrattualmente i limiti entro cui devono essere effettuate le scelte di gestione. Tali limiti, complessivamente considerati, definiscono le caratteristiche di una linea di gestione e devono essere riportati obbligatoriamente nell'apposito contratto scritto.

La rischiosità effettiva della linea di gestione (misurata dal VaR), tuttavia, dipende dalle scelte operate dall'intermediario che, seppure debbano rimanere entro i limiti contrattuali, sono solitamente caratterizzate da ampi margini di discrezionalità circa i titoli da acquistare o vendere e il momento in cui eseguire le operazioni. L'intermediario deve comunque esplicitare il grado di rischio di ciascuna linea di gestione. L'investitore deve informarsi approfonditamente presso l'intermediario sulle caratteristiche e sul grado di rischio della linea di gestione che intende prescegliere e deve concludere il contratto solo se è ragionevolmente sicuro di aver compreso la natura della linea di gestione ed il grado di esposizione al rischio che essa comporta. Prima di concludere il contratto, una volta apprezzato il grado di rischio della linea di gestione prescelta, l'investitore e l'intermediario devono valutare se l'investimento è adeguato per l'investitore. con particolare riferimento alla situazione patrimoniale, agli obiettivi d'investimento ed alla esperienza nel campo degli investimenti in strumenti finanziari di quest'ultimo. L'investitore può orientare la rischiosità di una linea di gestione principalmente attraverso la valutazione:

- delle categorie di strumenti finanziari in cui può essere investito il patrimonio del risparmiatore e dai limiti previsti per ciascuna categoria,
- del grado di leva finanziaria utilizzabile nell'ambito della linea di gestione,
- la rischiosità effettiva della linea di gestione (VaR),
- il parametro di riferimento (benchmark).



a. STRUMENTI FINANZIARI INSERIBILI NELLA LINEA DI GESTIONE

Con riferimento alle categorie di strumenti finanziari ed alla valutazione del rischio che tali strumenti comportano per l'investitore, si rimanda alla parte del presente documento sulla valutazione del rischio di un investimento in strumenti finanziari. Le caratteristiche di rischio di una linea di gestione tenderanno a riflettere la rischiosità degli strumenti finanziari in cui esse possono investire, in relazione alla quota che tali strumenti rappresentano rispetto al patrimonio gestito. Ad esempio, una linea di gestione che preveda l'investimento di una percentuale rilevante del patrimonio in titoli a basso rischio, avrà caratteristiche di rischio simili; al contrario, ove la percentuale d'investimenti a basso rischio prevista fosse relativamente piccola, la rischiosità complessiva della linea di gestione sarà diversa e più elevata.

b. LEVA FINANZIARIA

Nel contratto di gestione è stabilita la misura massima della leva finanziaria della linea di gestione; la leva è rappresentata da un numero uguale o superiore all'unità. Si premette che per molti investitori deve considerarsi adeguata una leva finanziaria pari ad uno. In questo caso, infatti, essa non influisce sulla rischiosità della linea di gestione. La leva finanziaria, in sintesi, misura di quante volte l'intermediario può incrementare il controvalore di riferimento degli strumenti finanziari detenuti in gestione per conto del Cliente rispetto al patrimonio di pertinenza del Cliente stesso. L'incremento della leva finanziaria utilizzata comporta un aumento della rischiosità della linea di gestione patrimoniale. L'intermediario può innalzare la leva finanziaria di un patrimonio facendo ricorso a finanziamenti oppure concordando con le controparti di regolare in modo differito le operazioni ovvero utilizzando strumenti finanziari derivati (ove previsti dalla linea di gestione - si veda la parte "B" del presente documento). L'investitore, prima di selezionare una misura massima della leva finanziaria superiore all'unità, oltre a valutarne con l'intermediario l'adeguatezza in relazione alle proprie caratteristiche personali, deve:

- indicare nel contratto di gestione il limite massimo di perdite al raggiungimento delle quali l'intermediario è tenuto a riportare la leva finanziaria ad un valore pari ad uno (cioè a chiudere le posizioni finanziate);
- comprendere che variazioni di modesta entità dei prezzi degli strumenti finanziari presenti nel patrimonio gestito possono determinare variazioni tanto più elevate quanto maggiore è la misura della leva finanziaria utilizzata e che, in caso di variazioni negative dei prezzi degli strumenti finanziari, il valore del patrimonio può diminuire notevolmente;
- comprendere che l'uso di una leva finanziaria superiore all'unità può provocare, in caso di risultati negativi della gestione, perdite anche eccedenti il patrimonio conferito in gestione e che pertanto l'investitore potrebbe trovarsi in una situazione di debito nei confronti dell'intermediario.

c. VaR

Il VaR (Value at Risk) è la misura della perdita potenziale di un investimento in un certo orizzonte temporale, calcolata su base statistica con un determinato livello di probabilità. È un indicatore comunemente usato per misurare il rischio di mercato delle attività detenute in portafoglio. Tale parametro esprime in termini percentuali - rapportando l'entità del movimento avverso del mercato o della singola attività all'entità dell'investimento - la perdita monetaria massima che verrà subita, con una certa probabilità in un certo intervallo di tempo, dato l'investimento effettuato. Ad esempio, un VaR pari al 5% relativo ad un portafoglio di attività finanziarie, con un livello di probabilità del 99% su di un orizzonte temporale di un mese, indica come il valore di mercato del portafoglio, con una probabilità pari al 99% dei casi, non subirà una perdita nell'arco di un mese superiore al 5%.

d. PARAMETRO DI RIFERIMENTO (BENCHMARK)

Il parametro di riferimento (benchmark) è l'indice oggettivo di riferimento utilizzato per confrontare la performance di un portafoglio con l'andamento del mercato. Un benchmark deve in primo luogo comunicare il rischio tipico del mercato in cui il portafoglio investe. Per mezzo del benchmark, quindi, si permette all'investitore di valutare i rischi e le opportunità insite negli strumenti d'investimento disponibili sui diversi mercati. La valutazione del rischio dell'investimento si ottiene analizzando la composizione del benchmark o degli indici di mercato che lo compongono, nonché le modalità di costruzione dello stesso. Vi sono alcune proprietà che un benchmark dovrebbe idealmente possedere e delle quali bisogna tenere conto nella sua scelta:

- 1) Trasparenza: gli indici devono essere calcolati con regole replicabili dall'investitore. Questo principio permette di anticipare i periodici cambiamenti della composizione degli indici stessi;
- 2) Rappresentatività: gli indici devono essere rappresentativi delle politiche di gestione del portafoglio;
- 3) Replicabilità: gli indici dovrebbero essere completamente replicabili con attività acquistabili direttamente sul mercato;
- 4) Hedgeability: è preferibile che gli indici siano anche sottostanti di contratti derivati così da permettere una copertura tempestiva dei portafogli e l'abbassamento dei costi di transazione.

c. Sintesi delle regole di distribuzione dei prodotti finanziari complessi

Le Opinioni emanate dall'Autorità Europea di Vigilanza sui Mercati Finanziari (ESMA) durante il primo trimestre del 2014 e la Comunicazione Consob n. 0097996 del 22 dicembre 2014, hanno introdotto taluni importanti orientamenti in materia di distribuzione di **prodotti finanziari complessi** (i "Prodotti Complessi") ai Clienti *Retail*.

Nello specifico, la Consob ha individuato due macrocategorie di Prodotti Complessi:

- **prodotti finanziari di particolare complessità** (c.d. **Black List**), riconducibili alle categorie dalla **i** alla **v** della tabella sottostante, la cui distribuzione alla Clientela *Retail* è fortemente sconsigliata;



- **prodotti finanziari complessi** (c.d. **Grey List**), riconducibili alle categorie dalla **vi** alla **xii** della tabella sottostante, per i quali la Consob, in caso di distribuzione a Clienti *Retail*, raccomanda un'adeguata informativa.

Di seguito si riportano le dodici categorie di Prodotti Complessi identificate ad oggi dalla Consob, nelle quali si articolano le due macrocategorie sopra citate:

Black List	
i	Prodotti finanziari derivanti da operazioni di cartolarizzazione di crediti o di altre attività
ii	Prodotti finanziari per i quali, al verificarsi di determinate condizioni o su iniziativa dell'emittente, sia prevista la conversione in azioni o la decurtazione del valore nominale
iii	Prodotti finanziari credit linked (esposti ad un rischio di credito di soggetti terzi)
iv	Strumenti finanziari derivati, di cui all'art. 1, comma 2, lettere da d) a j) del TUF, non negoziati in trading venues, con finalità diverse da quelle di copertura
v	Prodotti finanziari strutturati, non negoziati in trading venues, il cui <i>pay-off</i> non rende certa l'integrale restituzione a scadenza del capitale investito dal Cliente
Grey List	
vi	Strumenti finanziari derivati, di cui all'art. 1, comma 2, lettere da d) a j) del TUF diversi da quelli di cui al punto iv
vii	Prodotti finanziari con <i>pay-off</i> legati ad indici che non rispettano gli Orientamenti ESMA del 18 dicembre 2012 relativi agli ETF
viii	Obbligazioni perpetue
ix	OICR c.d. alternative
x	Prodotti finanziari strutturati, negoziati in trading venues, il cui <i>pay-off</i> non rende certa l'integrale restituzione a scadenza del capitale investito dal Cliente
xi	Prodotti con leva maggiore di 1
xii	UCITS di cui all'art. 36 del Regolamento UE n.583/2010, nonché Polizze di Ramo III o V con analoghe caratteristiche

Qualora un prodotto abbia caratteristiche tali da renderlo riconducibile a più di una categoria del precedente elenco sulle quali insistono raccomandazioni differenziate, lo stesso andrà trattato applicando le raccomandazioni più stringenti formulate dalla Consob.

Si precisa che la Banca classifica gli strumenti finanziari derivati su tassi di cambio (c.d. *Forex Forward* e *Forex Swap*) come prodotti in **Black List** all'interno della categoria **iv**, applicando pertanto i presidi previsti per tale tipologia di prodotti.

In sintesi, per disciplinare la distribuzione di Prodotti Complessi alla Clientela *Retail*, le linee guida tracciate dalla Consob raccomandano agli intermediari di dotarsi di determinati presidi quali:

- rivedere ed aggiornare le procedure e i regolamenti interni, in tema di politiche distributive di prodotti e strumenti finanziari;
- svolgere un'accurata *due diligence* interna ai fini dell'individuazione e classificazione dei Prodotti Complessi inclusi nella gamma prodotti offerti alla Clientela e procedere con un'analisi dei profili dei Clienti cui tali prodotti possono essere destinati;
- limitare la vendita alla Clientela *Retail* di Prodotti Complessi;
- adeguare le informative da fornire alla Clientela includendo, qualora necessario, le informazioni richieste circa la classificazione dei prodotti e dei relativi rischi;
- fornire alla Consob un'adeguata e continua informativa nell'ambito delle comunicazioni periodiche, con particolare riferimento alle misure organizzative e ai presidi di controllo adottati e alle risultanze delle attività svolte dalle Funzioni di Controllo.

d. La nuova gestione delle crisi bancarie

Con decreti legislativi nn. 180 e 181 del 16 novembre 2015 è stata data attuazione in Italia alla Direttiva 2014/59/UE (BRRD). Tale Direttiva istituisce un regime armonizzato nell'ambito dell'Unione Europea in tema di prevenzione e gestione delle crisi delle banche e delle imprese di investimento. I decreti sono entrati in vigore il 17 novembre 2015 e le disposizioni in materia di *bail-in* sono state applicate dal 1° gennaio 2016.

Il nuovo apparato normativo è volto principalmente a consentire una gestione ordinata delle crisi attraverso l'utilizzo di risorse del settore privato, riducendo gli effetti negativi sul sistema economico ed evitando che il costo dei salvataggi gravi sui contribuenti. Infatti, fatte salve le ipotesi specificamente elencate nel decreto 180/2015 (art. 18), sostegni finanziari pubblici a favore di un intermediario in crisi potranno essere concessi solo dopo che siano stati applicati gli strumenti di risoluzione *infra* descritti e qualora sussistano i presupposti previsti a livello europeo dalla disciplina degli aiuti di Stato.



In particolare, il d.lgs 180/2015 prevede che, quando si verificano i presupposti per l'avvio delle procedure di gestione della "crisi" dell'intermediario, la Banca d'Italia, in qualità di Autorità di risoluzione, disponga:

- i. la **riduzione o conversione di azioni, di altre partecipazioni e di strumenti di capitale emessi dal soggetto in crisi**, quando ciò consenta di rimediare allo stato di dissesto o di rischio di dissesto dell'intermediario;
- ii. quando la misura indicata alla lettera (i) non consenta di rimediare allo stato di dissesto o di rischio di dissesto, l'adozione di misure di risoluzione dell'intermediario oppure la liquidazione coatta amministrativa.

Fra le misure di risoluzione rientra il c.d. **bail-in**, che **consiste nella riduzione dei diritti degli azionisti e dei creditori o nella conversione in capitale dei diritti di questi ultimi**.

In caso di **bail-in**, l'ammontare della riduzione o conversione è assorbito da azionisti e creditori secondo una specifica gerarchia la cui logica prevede che chi investe in strumenti finanziari più rischiosi sostenga prima degli altri le eventuali perdite o la conversione in azioni. Pertanto, in caso di **bail in**:

1. si dovrà **innanzitutto** procedere alla **riduzione**, fino alla concorrenza delle perdite, **secondo il seguente ordine**:
 - i. degli **strumenti rappresentativi del capitale primario di classe 1** come, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le azioni e le quote di capitale;
 - ii. degli **strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1** come, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, ogni strumento obbligazionario subordinato, perpetuo, con clausole di conversione automatica in azioni o riduzione automatica del valore nominale in caso di riduzione del capitale primario, rimborsabile solo previa autorizzazione dell'Autorità di Vigilanza;
 - iii. degli **strumenti di capitale di classe 2** come, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, gli strumenti obbligazionari subordinati diversi da quelli di cui al punto precedente, con durata originaria di almeno 5 anni;
 - iv. dei **debiti subordinati diversi dagli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e degli strumenti di classe 2**;
 - v. delle **restanti passività**;
2. una volta **assorbite le perdite, o in assenza di perdite**, si procederà alla **conversione in azioni computabili nel capitale primario, secondo l'ordine nel seguito indicato**:
 - i. degli **strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1**;
 - ii. degli **strumenti di capitale di classe 2**;
 - iii. dei **debiti subordinati diversi dagli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e degli strumenti di classe 2**;
 - iv. delle **restanti passività**.

Per dare attuazione alle misure di riduzione o conversione degli strumenti di capitale e alle misure di risoluzione, **Banca d'Italia dispone di specifici poteri. Fra questi, oltre al potere di ridurre o azzerare il valore nominale di strumenti di capitale e di passività dell'ente sottoposto a risoluzione**, figurano in particolare il **potere di modificare la scadenza dei titoli, l'importo degli interessi maturati** in relazione a tali titoli o **la data a partire dalla quale gli interessi divengono esigibili, anche sospendendo i relativi pagamenti per un periodo transitorio**.

Gli azionisti e i creditori non potranno in nessun caso subire perdite maggiori di quelle che sopporterebbero in caso di liquidazione della banca secondo le procedure ordinarie.

La disciplina in questione **trova applicazione anche con riguardo agli strumenti di capitale e alle passività emesse anteriormente al 1° gennaio 2016**. Sono **completamente esclusi** dall'ambito di applicazione e non possono quindi essere né svalutati né convertiti in capitale:

- i. i **depositi protetti dal sistema di garanzia dei depositi**, cioè quelli di importo **fino ad Euro 100.000**;
- ii. le **passività garantite** come, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le obbligazioni garantite (*covered bonds*);
- iii. le **passività derivanti dalla detenzione di beni della clientela o in virtù di una relazione fiduciaria**, come ad esempio il contenuto di cassette di sicurezza o i titoli detenuti in un conto apposito;
- iv. le **passività interbancarie con durata originaria inferiore a 7 giorni** verso banche non facenti parte del gruppo dell'intermediario (c.d. rapporti interbancari);
- v. le **passività derivanti dalla partecipazione ai sistemi di pagamento** con una **durata residua inferiore a 7 giorni**, come, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, quelle nei confronti di un sistema di pagamento o di regolamento titoli o di una controparte centrale;
- vi. i debiti verso i dipendenti, i debiti commerciali verso fornitori di beni e servizi necessari, verso i sistemi di garanzia dei depositanti.

Le **passività non espressamente escluse possono essere sottoposte a bail-in**.



9. Informativa in materia di sostenibilità

Il Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 ("**Regolamento SFDR**") ha introdotto nuovi obblighi informativi riguardo l'informativa dovuta agli investitori finali, sia di tipo precontrattuale sia continuativa, circa l'integrazione dei rischi di sostenibilità nei processi decisionali dei soggetti che offrono agli investitori prodotti di risparmio gestito ovvero consulenza a supporto delle decisioni di investimento.

I soggetti destinatari dei nuovi obblighi normativi sono i "partecipanti ai mercati finanziari" (vale a dire i realizzatori di prodotti finanziari a contenuto gestorio, nei quali essi agiscono in qualità di agenti per gli investitori finali) e i "consulenti finanziari" (comprese le imprese di investimento quando prestano servizi di consulenza – congiuntamente i "Soggetti interessati").

Le banche rientrano pertanto nell'ambito di applicazione dei nuovi obblighi informativi (i) in qualità di "partecipanti ai mercati finanziari" qualora prestino servizio di gestione e (ii) in qualità di "consulenti finanziari" relativamente al servizio di consulenza in materia di investimenti.

I partecipanti ai mercati finanziari possono scegliere di non adempiere ad alcuni di tali obblighi qualora (i) alla data di chiusura del bilancio non abbiano superato il criterio del numero medio di 500 dipendenti nel corso dell'esercizio finanziario e (ii) non siano imprese madri di un grande gruppo ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 7, della direttiva 2013/34/UE che alla data di chiusura del bilancio del gruppo non abbia superato, su base consolidata, il criterio del numero medio di 500 dipendenti nel corso dell'esercizio finanziario.

Banca Profilo adotta politiche commerciali e procedure interne tali da assicurare che ogni prodotto/servizio offerto sia adatto al singolo Cliente al quale viene proposto e sia idoneo a soddisfare le sue esigenze di investimento. Per garantire il rispetto di questo principio, Banca Profilo ha adottato una politica di *product governance* e un processo di *due diligence* per la selezione dei prodotti oggetto della propria offerta, che tiene in considerazione molteplici fattori, differenziati per strumento, che comprendono a titolo esemplificativo e non esaustivo, la qualità e i fondamentali dell'emittente/del produttore, rating forniti da soggetti terzi, efficienza e analisi comparativa.

A decorrere dal 10 marzo 2021, Banca Profilo ha scelto di non prendere in considerazione gli effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità (ovvero che possono derivare dagli impatti di fattori ambientali e sociali sugli investimenti nonché dalla governance aziendale degli emittenti), avvalendosi della possibilità prevista dall'art. 4 commi 1.b e 5.b del **Regolamento SFDR** e non ritenendoli rilevanti nella propria politica di investimento dato il largo utilizzo di strumenti di investimento collettivo che implicano un'elevata diversificazione degli investimenti, garantendo una bassa concentrazione di singoli emittenti e assicurando la diversificazione dei settori di investimento.

Nelle sue valutazioni, Banca Profilo ha inoltre tenuto conto delle seguenti evidenze:

- l'analisi dei principali *dataprovider* effettuata da Banca Profilo non ha prodotto risultati univoci, rilevando l'assenza di uno standard metodologico che indirizzi in maniera organica e trasversale il mercato dei rating "ESG" e che assicuri la qualità, l'affidabilità e l'efficacia di implementazione di tali indicatori, assieme all'integrabilità dei dati nei sistemi informativi della Banca;
- in aggiunta, alla data di decorrenza della presente informativa si resta in attesa della pubblicazione degli standard tecnici regolamentari (cd. "RTS") con l'indicazione delle misure attuative del **Regolamento SFDR**. La pubblicazione degli RTS è prevista nel corso del 2021.

Le motivazioni sopra indicate si applicano sia a livello di approccio generale di Banca Profilo quale partecipante ai mercati e consulente, che a livello dei singoli prodotti della Banca, come definiti dall'art. 1 comma 12 del **Regolamento SFDR**.

In particolare, i prodotti a contenuto gestorio realizzati da Banca Profilo (comprese le linee di gestione patrimoniale) non si configurano quali prodotti che: (i) considerano gli effetti negativi dei rischi di sostenibilità; (ii) promuovono caratteristiche ambientali o sociali, o (iii) hanno come obiettivo investimenti sostenibili. Ciò si applica anche ai fondi che la Banca gestisce in delega.

Banca Profilo comunicherà prontamente al pubblico eventuali variazioni concernenti la propria politica in materia di sostenibilità, in considerazione dei futuri sviluppi societari, strategici, regolamentari e del settore.



10. Informazioni sul Questionario informativo MiFID e sulla valutazione di Adeguatezza e Appropriatezza

a. Questionario informativo e Profilatura del Cliente

Secondo le indicazioni previste dalla normativa MiFID e al fine di tutelare gli interessi dei Clienti, la Banca rende disponibile e richiede agli stessi la compilazione, prima dell'attivazione di un Servizio di Investimento, di un Questionario informativo che prevede la raccolta delle informazioni su:

- conoscenza/esperienza nel settore di investimento rilevante per il tipo di strumento o di servizio;
- situazione finanziaria del Cliente;
- obiettivi di investimento del Cliente, inclusa l'intenzione effettiva del Cliente di investire in particolari tipologie di strumenti finanziari.

Tali informazioni raccolte dal Cliente vengono elaborate dalla Banca al fine di assegnare al Cliente una delle seguenti Profilature, rappresentate in ordine crescente:

- **Bassa**
- **Medio Bassa**
- **Medio Alta**
- **Alta**

Di seguito una descrizione non esaustiva di ciascuna Profilatura:

Bassa: il Cliente può investire in un portafoglio soggetto a oscillazioni positive o negative di valore molto contenute, costruito con l'ottica di privilegiare la protezione del capitale e la sicurezza degli investimenti piuttosto che la ricerca della redditività.

Medio Bassa: il Cliente può investire in un portafoglio costruito nell'ottica di ottenere un rendimento atteso in linea con l'inflazione, con rischi limitati e potenziali oscillazioni di valore contenute.

Medio Alta: il Cliente può investire in un portafoglio finalizzato all'ottenimento di rendimenti di medio-lungo termine superiori all'inflazione, con significativa assunzione di rischi e potenziali oscillazioni di valore (positive o negative) di entità medio-alta.

Alta: il Cliente può investire in un portafoglio finalizzato alla ricerca della massima redditività nel lungo termine, caratterizzato da rischi molto significativi e da guadagni/perdite potenziali elevati.

Qualora le informazioni fornite dal Cliente tramite il Questionario informativo siano incomplete, incoerenti e/o insufficienti per offrire i Servizi richiesti, la Banca si astiene dal prestare i medesimi servizi. È importante che inoltre il Cliente fornisca informazioni accurate, coerenti e aggiornate nel tempo (è infatti richiesto al Cliente l'aggiornamento periodico delle stesse) in modo che la Banca possa offrire un servizio efficace e raccomandare al Cliente esclusivamente strumenti finanziari o servizi effettivamente adeguati o appropriati.

b. Rischiosità degli strumenti finanziari e delle Linee di Gestione

Ad ogni strumento finanziario e/o Linea di Gestione trattato dalla Banca, viene attribuito un grado di rischio, definito tramite elementi quantitativi acquisiti giornalmente dalla Banca da Provider Esterni (es. l'Indicatore Sintetico di Rischio (ISR), di Liquidità (ISL) e di Complessità (ISC) di Prometeia) o, ove non disponibili, internamente secondo una metodologia condivisa.

Secondo una logica di portafoglio, anche al grado di rischio degli strumenti finanziari viene attribuita la medesima classificazione prevista per la Profilatura del Cliente.

c. Valutazione di Adeguatezza e Appropriatezza

Il grado di rischio degli strumenti finanziari e/o Servizi e il profilo di rischio del Cliente sono utilizzati dalla Banca per la valutazione di adeguatezza e appropriatezza del Servizio di investimento o del prodotto raccomandato/richiesto dal Cliente; tale valutazione prevede una differenziazione, ove opportuno, per tipologia di Servizio di Investimento, Classificazione della Clientela (Retail o Professionale), tipo di strumento finanziario o operazione (es. strumenti illiquidi o complessi), tipologia di Cliente (Persona Fisica o Giuridica, Cointestazioni), nel rispetto di quanto previsto dalla normativa di riferimento.

Qualora a seguito della valutazione di adeguatezza, l'operazione e/o la raccomandazione sia valutata come non adeguata la Banca si astiene dal prestare il Servizio al Cliente; per tale ragione, la Banca può fornire al Cliente solo raccomandazioni adeguate e, nell'ambito del Servizio di Consulenza, può dare esecuzione, di conseguenza, esclusivamente ad operazioni valutate come adeguate. A seguito invece della valutazione di appropriatezza, qualora l'operazione sia valutata



come non appropriata la Banca non dà corso all'operazione e comunica al Cliente il giudizio di "non appropriatezza", sconsigliando l'effettuazione della stessa. Qualora il Cliente, nonostante il giudizio di non appropriatezza dell'operazione comunicato dalla Banca, intenda comunque dar corso alla stessa deve confermare la propria iniziativa personale nella scelta di effettuare l'operazione richiesta e pertanto la Banca potrà dar seguito all'operazione.

Per rafforzare la valutazione di adeguatezza, con l'entrata in vigore della MiFID II la Banca ha introdotto un ulteriore controllo sulla conoscenza dei prodotti. In particolare, per i soli Clienti "al dettaglio", viene previsto che la conoscenza "scarsa" dichiarata dal cliente all'interno del Questionario MiFID determini automaticamente l'esito negativo del test di adeguatezza, indipendentemente dalla valutazione sul grado di rischiosità dello strumento e/o del portafoglio.

Di seguito si forniscono alcuni esempi indicativi che hanno lo scopo di far comprendere e rendere consapevole il Cliente del suo atteggiamento nei confronti del rischio, definito dalla Banca secondo le modalità sopra descritte (la Profilatura) e, di conseguenza, dei tipi di strumenti finanziari (e dei relativi rischi connessi) che possono essere valutati come adeguati.

La classe di rischio di uno strumento finanziario o di un portafoglio viene determinata con metodi statistici, che si basano sull'osservazione dell'andamento passato dei rendimenti dello strumento o del portafoglio: in particolare, in base all'osservazione del comportamento passato, si ipotizza quale sia la massima perdita che lo strumento o il portafoglio possano conseguire, con un certo livello di probabilità, su un determinato orizzonte temporale futuro. Tanto maggiore è la perdita massima che lo strumento o il portafoglio possono conseguire, tanto più alta sarà la loro classe di rischio.

La Banca ha suddiviso i portafogli in 4 classi di rischio (basso, medio basso, medio alto, alto) secondo i seguenti parametri:

1. **Classe di Rischio 1** (rischio basso): nel 99% dei casi, il portafoglio non registrerà una perdita mensile superiore al 4% circa. I portafogli rientranti in tale classe di rischio sono adeguati per i clienti con qualsiasi Profilatura.
2. **Classe di Rischio 2** (rischio medio basso): la perdita massima potenziale che il portafoglio può conseguire nell'arco di un mese, con un livello di probabilità del 99%, è compresa tra il 4% e il 7% circa. I portafogli rientranti in tale classe di rischio non sono adeguati per i clienti con una Profilatura bassa.
3. **Classe di Rischio 3** (rischio medio alto): la perdita massima potenziale che il portafoglio può conseguire nell'arco di un mese, con un livello di probabilità del 99%, è compresa tra il 7% e l'11% circa. I portafogli rientranti in tale classe di rischio non sono adeguati per i clienti con una Profilatura bassa o medio-bassa.
4. **Classe di Rischio 4** (rischio alto): la perdita massima potenziale che il portafoglio può conseguire nell'arco di un mese, con un livello di probabilità del 99%, è superiore all'11%. I portafogli rientranti in tale classe di rischio sono adeguati soltanto per i clienti con una Profilatura alta.

I parametri di rischio sopra descritti vengono calcolati sulla base dell'osservazione, su un determinato arco temporale passato, dell'andamento dei rendimenti dei singoli strumenti che compongono un portafoglio: l'ipotesi sottostante è che l'andamento passato costituisca una buona approssimazione di ciò che potrà succedere in futuro sullo stesso strumento. Naturalmente però, nella realtà, non c'è garanzia che i prezzi e i rendimenti degli strumenti finanziari che compongono un portafoglio si ripetano in futuro secondo lo stesso andamento avuto in passato, per cui è possibile che le oscillazioni di valore di un portafoglio risultino a consuntivo più alte o più basse da quelle preventivamente stimate.

d. Codice LEI

Tutti i soggetti giuridici, per poter operare in strumenti finanziari (ivi inclusi gli strumenti derivati), devono necessariamente dotarsi di un codice univoco di identificazione denominato Legal Entity Identifier (c.d. Codice LEI). Il Codice LEI è un codice alfanumerico composto da 20 cifre, rilasciato da organizzazioni autorizzate a livello comunitario denominate Unità Operative Locali (c.d. LOU). Unioncamere (in partnership con InfoCamere) è la LOU responsabile dell'assegnazione dei Codici LEI per l'Italia. Per maggiori informazioni sulle modalità di rilascio del Codice LEI, sui costi di attivazione e sui costi di rinnovo obbligatorio annuale del Codice LEI, è possibile visitare il sito Unioncamere, all'interno del quale è prevista un'apposita sezione per la richiesta online di rilascio del Codice LEI.

A decorrere dal 3 gennaio 2018, la Banca non potrà dare corso a ordini, istruzioni o operazione su strumenti finanziari impartiti dalla Clientela, diversa dalle persone fisiche, se quest'ultima non le avrà preventivamente comunicato un valido Codice LEI all'interno della [sezione C "Modulo di Attivazione dei Servizi di Investimento"](#).



11. Informativa relativa alla Normativa FATCA e CRS

1. Il contesto normativo di riferimento

La Legge n. 95 del 18 giugno 2015 (la "**Legge 95**"), entrata in vigore l'8 luglio 2015, dà attuazione agli accordi internazionali sottoscritti dal Governo della Repubblica Italiana in materia di scambio automatico d'informazioni tra le diverse Autorità fiscali nazionali e aventi lo scopo di prevenire e contrastare l'evasione fiscale internazionale. Nella suddetta Legge sono disciplinati gli adempimenti a carico delle Istituzioni Finanziarie Italiane, le quali sono obbligate ad acquisire informazioni sulla residenza fiscale ("*status* fiscale") di tutti i Clienti, persone fisiche o Entità (es. società di capitali, società di persone, *trust*, ecc.), che aprono o hanno aperto presso di esse un conto finanziario (es. conto corrente, conto deposito, deposito titoli, carta prepagata, cassetta di sicurezza, mandato fiduciario, ecc.). Nello specifico, con la Legge 95 il Governo italiano ha dato esecuzione all'accordo con il Governo degli Stati Uniti ("**Normativa FATCA**") e agli accordi con altri Stati esteri ("**Normativa CRS**").

Con riferimento alla **Normativa FATCA**, l'Italia si è impegnata a garantire l'attuazione nel nostro Paese del *Foreign Account Tax Compliance Act*, normativa tributaria statunitense volta a contrastare l'evasione fiscale da parte di residenti e cittadini USA ("*US Person*") e che obbliga le Istituzioni Finanziarie, ovunque residenti, a comunicare al Fisco statunitense i dati relativi ai conti finanziari detenuti da tali soggetti.

Pertanto, dal 1 luglio 2014, le Istituzioni Finanziarie Italiane sono tenute ad acquisire informazioni sull'eventuale *status* fiscale statunitense dei Clienti che aprono nuovi conti finanziari.

Ogni Istituzione Finanziaria Italiana è tenuta a verificare anche le informazioni relative ai Clienti che, al 30 giugno 2014, avevano già conti finanziari aperti presso la stessa per determinarne lo *status* fiscale. Nel caso in cui emergano elementi che facciano ritenere il soggetto una *US Person*, l'Istituzione Finanziaria Italiana deve richiedere informazioni al Cliente entro il 30 giugno 2016 al fine di verificare lo *status* fiscale dello stesso.

Se il Cliente non fornisce le informazioni richieste, ogni Istituzione Finanziaria Italiana è tenuta a considerare il Cliente una *US Person*.

Con riferimento alla **Normativa CRS**, invece, la **Legge 95** ha dato attuazione all'accordo internazionale che impegna gli Stati ad implementare uno *standard* comune di comunicazione, il cosiddetto *Common Reporting Standard*, per lo scambio automatico di informazioni sui soggetti residenti fiscalmente in uno Stato diverso da quello in cui è aperto il conto finanziario. L'Italia si è impegnata a recepire tale *standard* a partire dal 1 gennaio 2016.

Pertanto, dal 1 gennaio 2016, le Istituzioni Finanziarie Italiane sono tenute ad acquisire le informazioni sullo *status* fiscale dei Clienti che aprono nuovi conti finanziari. Per la Clientela che al 31 dicembre 2015 aveva già un conto finanziario in essere, la **Normativa CRS** prevede che ogni Istituzione Finanziaria Italiana verifichi le informazioni in suo possesso al fine di determinare lo *status* fiscale del Cliente e, se necessario, richieda allo stesso di dichiarare lo Stato o gli Stati in cui ha la propria residenza fiscale. Nel caso in cui il Cliente non fornisca le informazioni richieste, l'Istituzione Finanziaria Italiana non può aprire un nuovo rapporto e, nel caso di conti finanziari aperti prima del 31 dicembre 2015, è tenuta a considerare il Cliente residente fiscalmente in qualunque Stato per il quale risultano elementi che lascino ivi presumere la residenza fiscale. Annualmente, ogni Istituzione Finanziaria Italiana è tenuta a comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati identificativi dei soggetti classificati come *US Person* e come residenti fiscalmente in uno Stato diverso dall'Italia, trasmettendo, inoltre, i dati relativi ai saldi dei conti finanziari a questi intestati, alle rendite finanziarie e ai proventi lordi derivanti dalla vendita dei titoli. L'Agenzia delle Entrate ha il compito di trasmettere tali informazioni all'Autorità fiscale dello Stato estero competente.

2. Gli obblighi a carico di Banca Profilo

Banca Profilo è un'Istituzione Finanziaria Italiana soggetta agli obblighi previsti dalla **Normativa FATCA** e dalla **Normativa CRS** ed è quindi tenuta a richiedere alcune informazioni ai propri Clienti. Nel caso in cui vengano identificati soggetti *US Person* o residenti fiscalmente in uno Stato diverso dall'Italia, Banca Profilo è tenuta ad effettuare le sopra menzionate comunicazioni all'Agenzia dell'Entrate.

Pertanto, secondo quanto previsto dalla **Normativa FATCA** e dalla **Normativa CRS**, Banca Profilo richiede ai propri Clienti, all'atto dell'apertura di un conto finanziario e ogni qualvolta ritenga necessario, di autocertificare il proprio *status* fiscale tramite un'apposita dichiarazione nella quale il Cliente si impegna, sotto la propria responsabilità, a fornire informazioni complete e veritiere e a comunicare ogni eventuale variazione dei dati rilevanti ai fini delle predette Normative.

Nel caso in cui il Cliente non fornisca i dati o la documentazione necessaria alla determinazione del proprio *status* fiscale, Banca Profilo non procederà all'apertura dei nuovi conti finanziari.

Banca Profilo potrà trasferire le informazioni raccolte dal Cliente ad altre società del Gruppo bancario Banca Profilo o a fornitori terzi di servizi.

Inoltre, Banca Profilo potrà raccogliere informazioni sullo *status* fiscale dei Clienti per conto di Istituzioni Finanziarie diverse dalla Banca e non appartenenti al Gruppo bancario Banca Profilo, richiedendo agli stessi di firmare apposite dichiarazioni. Tali dichiarazioni verranno raccolte e trasmesse alle Istituzioni Finanziarie terze esclusivamente nel caso in cui il Cliente sottoscriva un prodotto di società terze per le quali Banca Profilo agisce in qualità di distributore sulla base di appositi accordi (es. OICR di case prodotto diverse da Banca Profilo, Polizze Assicurative).



Nel caso in cui il Cliente non fornisca le informazioni richieste, lo stesso non potrà investire in tali prodotti.

Di seguito si illustrano brevemente le informazioni che il Cliente è tenuto a fornire al momento dell'apertura di un conto finanziario.

Cliente Persona Fisica

Il Cliente deve fornire a Banca Profilo le informazioni relative alla propria residenza fiscale, compresa la residenza fiscale in uno o più Stati esteri, indicando lo Stato o gli Stati di residenza e il codice fiscale rilasciato dalla competente Autorità, ove esistente.

Nel caso in cui il Cliente sia cittadino statunitense, anche in caso di doppia cittadinanza e/o residenza anagrafica in un paese diverso dagli Stati Uniti, lo stesso è considerato residente fiscalmente negli Stati Uniti e deve fornire a Banca Profilo il proprio codice fiscale statunitense.

Cliente Entità

Il Legale Rappresentante/Delegato ad operare è tenuto a fornire, con riferimento all'Entità intestataria del rapporto, le informazioni necessarie a determinare la residenza fiscale del Cliente, compresa anche la residenza fiscale in uno o più Stati esteri, indicando lo Stato o gli Stati di residenza e il codice fiscale rilasciato dalla competente Autorità, ove esistente.

Inoltre, il Legale Rappresentante/Delegato ad operare dell'Entità dovrà dichiarare se la stessa è considerata ai sensi della **Normativa FATCA** e/o della **Normativa CRS** un'Entità Non Finanziaria Attiva ("**Active NFE**"), un Soggetto Esente, un'Entità Non Finanziaria Passiva ("**Passive NFE**") o un'Istituzione Finanziaria.

Nel caso in cui l'Entità sia una **Passive NFE**, il Legale Rappresentante/Delegato ad operare dovrà fornire le informazioni necessarie a determinare lo *status* fiscale di ogni persona fisica identificata come persona che esercita il controllo sull'Entità ai sensi della normativa in materia di antiriciclaggio, comunicando i dati richiesti per l'apertura di un conto finanziario ad una persona fisica, e sarà tenuto a dichiarare il motivo che qualifica tale soggetto come persona che esercita il controllo (es. proprietà, carica sociale, *trustee*, beneficiario, ecc.).

Nel caso in cui l'Entità sia un'Istituzione Finanziaria, il Legale Rappresentante/Delegato ad operare dovrà fornire lo *status* della stessa ai sensi della **Normativa FATCA** e l'eventuale codice GIIN attribuito dall'*Internal Revenue Services*.



12. Comunicazione informativa sulle principali regole di comportamento del Consulente Finanziario abilitato all'Offerta Fuori Sede nei confronti dei Clienti o dei potenziali Clienti

Ai sensi della normativa vigente, il Consulente Finanziario abilitato all'Offerta Fuori Sede:

- deve consegnare al Cliente od al potenziale Cliente, al momento del primo contatto e in ogni caso di variazione dei dati di seguito indicati, copia di una dichiarazione redatta dal soggetto abilitato da cui risultino gli elementi identificativi di tale soggetto, gli estremi di iscrizione all'albo e i dati anagrafici del Consulente stesso, nonché il domicilio al quale indirizzare la dichiarazione di recesso prevista dall'articolo 30, comma 6, del Testo Unico;
- deve consegnare al Cliente od al potenziale Cliente, al momento del primo contatto, copia della presente comunicazione informativa;
- nel rapporto diretto con la Clientela deve adempiere alle prescrizioni di cui al Regolamento Intermediari, emanato dalla Consob in attuazione delle Direttive MiFID I e II;
- con specifico riguardo ai servizi di Consulenza in materia di investimenti o di Gestione di Portafogli, deve chiedere al Cliente od al potenziale Cliente informazioni che consentano di valutare l'adeguatezza. In particolare il Consulente Finanziario abilitato all'Offerta Fuori Sede deve chiedere al Cliente o potenziale Cliente notizie circa:
 - a. la conoscenza ed esperienza in materia di investimenti riguardo a ciascun tipo di strumento o di servizio;
 - b. la situazione finanziaria;
 - c. gli obiettivi di investimento;e deve informare il Cliente o potenziale Cliente che qualora questi non comunichi le notizie di cui ai punti a., b. e c. l'intermediario che fornisce il servizio di Consulenza in materia di investimenti o di Gestione di Portafogli si astiene dal prestare i menzionati servizi. Inoltre:
- con specifico riguardo ai servizi e attività di investimento diversi dalla consulenza in materia di investimenti e dalla Gestione di Portafogli, deve richiedere al Cliente o potenziale Cliente informazioni che consentano di valutare l'appropriatezza delle operazioni. In particolare il Consulente deve chiedere al Cliente o potenziale Cliente di fornire informazioni in merito alla sua conoscenza ed esperienza in materia di investimenti riguardo a ciascun tipo di strumento o di servizio;
- non incoraggia un Cliente o potenziale Cliente a non fornire le informazioni e le notizie di cui sopra. Inoltre, in caso di prestazione del servizio di Consulenza, fornisce al Cliente le motivazioni per cui una raccomandazione sia idonea per il cliente;
- deve consegnare al Cliente o potenziale Cliente, prima della sottoscrizione del documento di acquisto o di sottoscrizione di prodotti finanziari, copia del prospetto informativo o degli altri documenti (quali ad esempio le Schede Prodotto, i KIID UCITS per gli organismi di investimento collettivo del risparmio armonizzati oppure i KID PRIIPs per i prodotti d'investimento o prodotti assicurativi-d'investimento pre-assemblati nel caso in cui il cliente sia "al dettaglio"), ove prescritti;
- deve consegnare al Cliente o potenziale Cliente copia dei contratti e di ogni altro documento da questo sottoscritto;
- può ricevere dal Cliente o potenziale Cliente, per la conseguente immediata trasmissione, esclusivamente:
 - a. assegni bancari o assegni circolari intestati o girati al soggetto abilitato per conto del quale opera ovvero al soggetto i cui servizi e attività di investimento, strumenti finanziari o prodotti finanziari sono offerti, muniti di clausola di non trasferibilità;
 - b. ordini di bonifico e documenti simili che abbiano come beneficiario uno dei soggetti indicati nella lettera a.;
 - c. strumenti finanziari nominativi o all'ordine intestati o girati a favore del soggetto che presta il servizio e attività di investimento oggetto di offerta;
- nel caso in cui l'intermediario per conto del quale opera non sia autorizzato alla prestazione del servizio di Consulenza ovvero qualora il Cliente non abbia comunicato le informazioni che rendono possibile la prestazione del servizio di Consulenza, non può fornire raccomandazioni presentate come adatte per il Cliente o basate sulla considerazione delle caratteristiche del medesimo;
- non può ricevere dal Cliente alcuna forma di compenso ovvero di finanziamento;
- non può utilizzare i codici di accesso telematico ai rapporti di pertinenza del Cliente o potenziale Cliente o comunque al medesimo collegati.



13. Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679

Premessa

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 "relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE" (di seguito, "GDPR"), Banca Profilo S.p.A. (di seguito, la "Banca"), in qualità di Titolare del trattamento, è tenuta a fornire alcune informazioni riguardanti le modalità e finalità del trattamento dei Suoi/Vostri dati personali, anche sensibili, dei quali il Titolare potrà entrare in possesso.

Fonte dei dati personali

I dati personali in possesso della Banca sono forniti, anche attraverso le tecniche di comunicazione a distanza di cui la stessa si avvale (quali il sito internet ed il call center), direttamente dal soggetto cui i dati personali si riferiscono (di seguito "Interessato" o, più in generale, il "Cliente"). I dati personali potranno inoltre essere acquisiti dalla Banca nell'esercizio della propria attività ovvero da soggetti terzi (ad esempio, altre società del Gruppo Banca Profilo al quale la Banca appartiene, banche e altri intermediari finanziari).

Finalità e modalità del trattamento cui sono destinati i dati

I dati personali, in possesso della Banca, sono trattati nell'ambito della propria normale attività per le seguenti finalità:

- a. adempimento di obblighi precontrattuali e contrattuali connessi con la gestione dei rapporti con il potenziale cliente (es. acquisizione di informazioni preliminari alla conclusione di un contratto, esecuzione di operazioni sulla base degli obblighi derivanti da contratti stipulati con il Cliente, richiesta di autorizzazione e/o consensi, trasmissione di rendicontazione e/o attestazioni, e/o adempimento, prima della conclusione del contratto, di specifiche richieste dell'Interessato; verifiche e valutazioni sulle risultanze e sull'andamento dei rapporti, nonché sui rischi ad essi connessi);
- b. adempimento di obblighi imposti da leggi, da regolamenti o dalla normativa comunitaria, ovvero imposti da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge e da Organi di Vigilanza e controllo (es. obblighi imposti dalla normativa preventiva del fenomeno del riciclaggio o da disposizioni delle Autorità di Vigilanza).

La informiamo che il conferimento dei Suoi dati personali per le finalità di cui al **punto a)**, pur non essendo obbligatorio è essenziale ed indispensabile per la gestione degli obblighi precontrattuali e contrattuali instaurati con la clientela. Pertanto un Suo/Vostro rifiuto a fornire tali dati determinerebbe di fatto l'impossibilità, per la Banca, di dare esecuzione alle predette attività.

Il conferimento dei dati per le finalità di cui al **punto b)** è invece obbligatorio in quanto necessario all'adempimento di obblighi di legge.

Qualora la Banca intenda utilizzare i Suoi dati personali raccolti per qualsiasi altro scopo incompatibile con le finalità per le quali tali dati sono stati originariamente raccolti, la Banca informerà preventivamente il Cliente.

La informiamo inoltre che le telefonate con le quali vengono impartite disposizioni e/o ordini sono registrate su supporto magnetico, in ottemperanza alle disposizioni regolamentari emanate dalla Consob.

In relazione alle finalità descritte, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali ed elettronici, secondo logiche strettamente correlate alle finalità sopra evidenziate, e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi (con particolare riguardo al caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza), e memorizzati su supporti cartacei, supporti informatici nonché su ogni altro tipo di supporto idoneo (es. registrazione magnetica delle telefonate) e coerente con le vigenti disposizioni regolamentari emanate dalle Autorità di controllo (es. Consob, Banca d'Italia, ecc.), nel rispetto delle misure di sicurezza previste dalla normativa vigente.

Categorie di dati oggetto di trattamento

In relazione alle finalità sopra descritte, la Banca tratta i dati personali dei Clienti, che includono a titolo esemplificativo, dati anagrafici (es. nome, cognome, codice fiscale, data e luogo di nascita); informazioni sulla situazione finanziaria (es. situazione patrimoniale, informazioni creditizie che attengono a richieste/rapporti di credito), estremi identificativi di altri rapporti bancari (ABI, CAB, e numero conto corrente). Inoltre, la Banca potrebbe venire a conoscenza di dati relativi a condanne penali e reati o a connesse misure di sicurezza come definite all'art. 10 del GDPR.

La Banca non richiede e non tratta di sua iniziativa dati particolari della propria clientela (es. dati che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, e le convinzioni religiose o filosofiche, l'appartenenza sindacale, i dati genetici, i dati biometrici – intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, i dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona). Tuttavia è possibile che essa, per dare esecuzione a specifiche richieste di servizi e operazioni inerenti il rapporto con il cliente (es. il pagamento di quote associative a partiti o sindacati, bonifici ad associazioni ecc.) debba trattare tali dati. Poiché la Banca non può intercettare o rifiutare queste richieste, la proposta di contratto non potrà essere accettata qualora l'interessato non abbia dichiarato il proprio consenso scritto al suddetto trattamento. I dati in questione verranno trattati esclusivamente per dare esecuzione alla richiesta del cliente.

Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati

Per il perseguimento delle finalità sopra descritte, la Banca potrebbe comunicare i Suoi/Vostri dati personali a soggetti terzi, situati in Italia o in Paesi Terzi, anche non appartenenti all'Unione Europea. In ogni caso, i trasferimenti di dati avverranno nel rispetto delle condizioni previste dagli artt. 44 e ss. del GDPR.

Tali soggetti possono appartenere alle seguenti categorie:

- società del Gruppo Banca Profilo o comunque società controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c.;
- società che svolgono, per conto della Banca, compiti di natura tecnica od organizzativa, quali: la prestazione di servizi di stampa, imbustamento, trasmissione, trasporto e smistamento di comunicazioni alla clientela; la prestazione di servizi di archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intercorsi con la clientela; la prestazione di servizi di acquisizione, registrazione e trattamento di dati rivenienti da documenti o supporti forniti o originati dagli stessi Clienti; l'attività di intermediazione bancaria e finanziaria; l'attività di revisione contabile e certificazioni di bilancio; prestazione di servizi per la gestione del sistema informativo della Banca e delle reti di telecomunicazione, ivi compresa la posta elettronica;



- soggetti che svolgono servizi bancari, finanziari ed assicurativi, ivi compresi i soggetti che intervengono nella gestione di sistemi di pagamento, enti emittenti carte di credito, esattorie e tesorerie;
- Autorità e Organi di Vigilanza, Autorità Giudiziaria ed in generale soggetti, pubblici o privati, con funzioni di rilievo pubblicistico (es. Banca d'Italia e Consob);
- società di gestione di sistemi nazionali e internazionali per il controllo delle frodi ai danni delle banche e degli intermediari finanziari;
- studi o società nell'ambito di rapporti di assistenza e consulenza.

I destinatari delle comunicazioni descritte nella presente informativa svolgono la funzione di Responsabili del trattamento dei dati oppure operano in totale autonomia in qualità di distinti titolari del trattamento, a seconda del caso.

L'identità dei responsabili del trattamento designati dalla Banca può essere conosciuta rivolgendosi al delegato al trattamento individuato nel successivo Paragrafo "Titolare e Responsabili del Trattamento".

Alcune categorie di persone, in qualità di incaricati del trattamento, possono accedere ai Suoi dati personali ai fini dell'adempimento delle mansioni loro attribuite. In particolare, la Banca ha designato, quali incaricati del trattamento dei dati dei Clienti: i dipendenti della Banca (ad esempio: addetti al Back Office, responsabile della funzione di Controllo Interno e suoi collaboratori, responsabile area I.T. e suoi collaboratori), inclusi i Consulenti Finanziari abilitati all'Offerta Fuori Sede, i dipendenti di altre società del Gruppo Banca Profilo, distaccati o meno presso la sede della Banca; i prestatori di lavoro temporaneo utilizzati dalla Banca.

I dati personali trattati dalla Banca non sono oggetto di diffusione.

Politiche in materia di conservazione dei dati

I dati acquisiti e trattati saranno conservati dalla Banca per un arco di tempo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità per le quali gli stessi sono stati raccolti. In ogni caso, i dati saranno conservati anche dopo la cessazione del rapporto contrattuale in essere con il Cliente per il tempo necessario ai fini degli adempimenti di specifici obblighi normativi e, comunque, per almeno 10 anni a partire dalla cessazione dei rapporti intrattenuti con la Banca e rilevanti ai sensi della normativa vigente.

Diritti di cui agli articoli 15-21 del GDPR

La informiamo, infine, che la normativa in materia di protezione dei dati personali conferisce agli Interessati la possibilità di esercitare specifici diritti. In particolare, l'Interessato ha il diritto di ottenere:

- a. Diritto di accesso: diritto di ottenere dal Titolare la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e ad ulteriori informazioni su origine, finalità, categoria di dati trattati, destinatari di comunicazione e/o trasferimento dei dati, etc.
- b. Diritto di rettifica: diritto di ottenere dal Titolare la rettifica dei dati personali inesatti senza ingiustificato ritardo, nonché l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa.
- c. Diritto alla cancellazione: diritto di ottenere dal Titolare la cancellazione dei dati personali senza ingiustificato ritardo nel caso in cui:
 - i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità del trattamento;
 - il consenso su cui si basa il trattamento è revocato e non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento;
 - i dati personali sono stati trattati illecitamente;
 - i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale.
- d. Diritto di opposizione al trattamento: diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che hanno come base giuridica un interesse legittimo del Titolare.
- e. Diritto di limitazione di trattamento: diritto di ottenere dal Titolare la limitazione del trattamento, nei casi in cui sia contestata l'esattezza dei dati personali (per il periodo necessario al titolare del trattamento per verificare l'esattezza di tali dati personali), se il trattamento è illecito e/o l'interessato si è opposto al trattamento.
- f. Diritto alla portabilità dei dati: diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali e di trasmettere tali dati ad altro titolare del trattamento, solo per i casi in cui il trattamento sia basato sul consenso e per i soli dati trattati tramite strumenti elettronici.
- g. Diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo: fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, l'interessato che ritenga che il trattamento che lo riguarda violi il GDPR ha il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo dello Stato membro in cui risiede o lavora abitualmente, ovvero dello Stato in cui si è verificata la presunta violazione.

Titolare e Responsabili del trattamento

Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è Banca Profilo S.p.A., Via Cerva 28 Milano, iscritta all'Albo delle banche al n. 5271. Le istanze relative all'esercizio dei diritti di cui agli artt. 15-21 del GDPR possono essere inoltrate per iscritto mediante lettera raccomandata, mediante telefax al n. 02.58316057 o mediante messaggio di posta elettronica alla casella "privacy@bancaprofilo.it" all'attenzione del delegato al trattamento preposto per il riscontro all'interessato (vedi elenco presente nel sito www.bancaprofilo.it), e domiciliato per la carica presso la sede legale della Banca. Le richieste relative all'identità degli altri responsabili del trattamento designati dalla Banca nonché le richieste, di cui al precedente paragrafo, possono essere formulate anche oralmente.

Si indicano di seguito anche i dati di contatto del Responsabile per la Protezione dei Dati Personali della Banca: rdp@bancaprofilo.it.

